

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

136° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

INDICE

Commissioni permanenti

| | |
|--|---------|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. 17 |
| 2 ^a - Giustizia | » 19 |
| 3 ^a - Affari esteri | » 22 |
| 5 ^a - Bilancio | » 25 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » 30 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » 31 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 35 |
| 10 ^a - Industria | » 39 |
| 11 ^a - Lavoro | » 44 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » 48 |

Commissioni riunite

| | |
|---|--------|
| 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri) | Pag. 6 |
| 10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) | » 10 |

Giunte

| | |
|--|--------|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. 3 |
|--|--------|

Organismi bicamerali

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Questioni regionali | Pag. 55 |
| Informazione e segreto di Stato | » 59 |
| Riforme istituzionali | » 60 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|---|---------|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. 62 |
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | » 66 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » 67 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri | » 71 |
| 12 ^a - Igiene e sanità - Pareri | » 72 |

| | |
|--------------------|---------|
| CONVOCAZIONI | Pag. 73 |
|--------------------|---------|

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,40.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

(A 008 0 00, C 21ª, 0017)

Il PRESIDENTE informa che la Pretura di Napoli ha trasmesso le schede elettorali corrispondenti a voti validi richieste dalla Giunta. Le schede, pervenute nella giornata di ieri, sono a disposizione del Comitato coordinato dal senatore Saporito, relatore per la convalida dei risultati elettorali della regione Campania; si potrà quindi procedere al più presto agli accertamenti deliberati dalla Giunta.

Esame delle cariche rivestite dai senatori

(C 066 0 00, C 21ª, 0003)

Il PRESIDENTE ricorda che la relazione del Comitato per l'esame delle cariche è stata distribuita a tutti i componenti della Giunta. Dichiara pertanto aperta la discussione sulle proposte del Comitato.

Il senatore SAPORITO svolge alcuni rilievi sulle cariche rivestite nelle fondazioni.

Sulle considerazioni espresse dal senatore Saporito prendono ripetutamente la parola i senatori FILETTI, COVI, DI LEMBO, PINTO e il PRESIDENTE.

Il senatore PREIONI precisa che nel corso delle riunioni del Comitato sono emersi dissensi su singole questioni.

Il senatore SAPORITO si sofferma quindi sugli uffici rivestiti in istituti scientifici pubblici.

Su tali problemi intervengono ripetutamente i senatori PREIONI, COMPAGNA, COCO, DI LEMBO, COVI, PINTO, FRANCHI, DELL'OSSO, FILETTI e il PRESIDENTE.

Il senatore SAPORITO precisa ulteriormente le sue osservazioni.

Il PRESIDENTE rinvia quindi la discussione.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina congiuntamente le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 82*, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 117, 479 del codice penale; agli articoli 110, 117, 323 del codice penale; all'articolo 323 del codice penale; agli articoli 110 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio). (R 135 0 00, C 21^a, 0085)

2) *Doc. IV, n. 84*, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, primo e secondo comma, del codice penale; agli articoli 110, 81, 479 del codice penale; e agli articoli 110 del codice penale e 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione). (R 135 0 00, C 21^a, 0086)

3) *Doc. IV, n. 98*, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22; e all'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti).

(R 135 0 00, C 21^a, 0087)

Il PRESIDENTE riassume i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Lombardi, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori GIORGI, SAPORITO, PINTO e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Lombardi, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Infine, la Giunta rinvia l'esame delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 88*, contro il senatore D'Amelio, per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

2) *Doc. IV, n. 89*, contro il senatore D'Amelio, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 115, 479 e 323, secondo comma del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio).

3) *Doc. IV, n. 90*, contro il senatore Covello, per i reati di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110 del codice penale e 4, primo, terzo, quinto e sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

1^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione***DI LEMBO***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobuzzo.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE REFERENTE****Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (688)**

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3^a Commissione, senatore BERNASSOLA, esordisce sottolineando il notevole rilievo politico della Convenzione in titolo - ratificata finora da 15 paesi -, il cui scopo è quello di rafforzare gli strumenti di cooperazione nella lotta contro alcune attività criminali che si alimentano dalla apertura delle frontiere. Dopo aver brevemente rievocato le vicende che dal 1987 hanno portato il Consiglio d'Europa al varo di questo atto normativo in materia penale, rileva come l'esito finale cui si è pervenuti abbia pienamente raggiunto l'obiettivo prefissato, per cui vengono a rafforzarsi anche le disposizioni interne dei singoli Stati nell'opera di repressione dei reati di riciclaggio e, in genere, di impiego di utilità varie di provenienza illecita.

Senza soffermarsi sui profili di diritto penale e processuale (fra cui, in particolare, la confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro), dichiara di apprezzare in modo particolare la circostanza per cui questa convenzione sia aperta alla firma anche di paesi extraeuropei, come gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia.

Apprezzata infine la meticolosità dei redattori nel delineare gli ambiti di cooperazione internazionale la opportuna flessibilità degli schemi di assistenza reciproca fra gli stati, invita le Commissioni ad approvare il provvedimento in titolo.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore CASTIGLIONE, riferisce sul contenuto del disegno di legge, soffermandosi anzitutto sulle novelle al codice penale inserite negli articoli 4 e 5, recanti un nuovo testo degli articoli 648-*bis* e 648-*ter*. Nel primo dei due articoli vi è la definizione del reato di riciclaggio, che si sgancia dalla tipizzazione dei reati presupposti presente nel testo in vigore dell'articolo 648-*bis*, per configurarsi come reato commesso da chiunque ostacoli l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, ovvero di altri beni o utilità. È degno di nota che nella novella si unificano le due differenti fattispecie attualmente previste, cioè la sostituzione dei proventi di reato ovvero l'ostacolo all'identificazione della loro provenienza, che ora confluiscono nella sostituzione o trasferimento dei proventi di reato al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Analoga modifica è apportata al testo dell'articolo 648-*ter*, concernente impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: anche in questo caso si prescinde dalla tipizzazione dei reati presupposti, che sono ora generalmente indicati in tutti i delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. L'articolo 3 del disegno di legge, inoltre, sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale, prevedendo che il reato di ricettazione sia punibile anche quando l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto: ad esempio quando esso sia stato commesso all'estero.

Il senatore Castiglione passa poi a illustrare le norme di carattere procedurale contenute negli articoli successivi, che prevedono tutti efficaci misure di cooperazione nella ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Tra le disposizioni di particolare interesse segnala l'articolo 9, volto a introdurre l'articolo 735-*bis* del codice di procedura penale, concernente la confisca non già di un bene ma di una somma di denaro corrispondente al valore del profitto di un reato. A tale ipotesi, che si verifica nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735.

Dopo l'articolo 737 del codice di rito è altresì inserito un articolo riguardante indagini e sequestro a fine di confisca. In tale contesto il relatore pone in risalto il comma 2 - che opportunamente devolve la decisione in merito alla richiesta di un'autorità straniera di procedere a indagini su beni, ovvero al loro sequestro, alla stessa corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca - nonché il comma 6, in forza del quale il sequestro di cui si tratta perde efficacia se, entro due anni, lo stato estero non richiede l'esecuzione della confisca.

L'articolo 12, recante un comma aggiuntivo all'articolo 745 del codice di rito, disciplina il caso in cui sia l'autorità italiana a richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si ritrovano all'estero, ovvero il loro sequestro. Un limite alla cooperazione giudiziaria deriva invece dall'articolo 8 - recante un comma aggiuntivo all'articolo 733 del codice di procedura penale - laddove è

previsto che la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca, se ha per oggetto beni che non sarebbero confiscabili qualora per lo stesso fatto si procedesse secondo la legge italiana.

Infine il senatore Castiglione fa presente che il Governo italiano si è avvalso della facoltà, prevista dall'articolo 18 della Convenzione, di rifiutare la cooperazione richiesta da uno stato estero, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, anche in due differenti ipotesi, entrambe indicate nel testo dell'articolo 13 del disegno di legge: i reati di natura politica e l'ipotesi in cui, secondo la legge italiana, la confisca non può essere ordinata o eseguita per scadenza di termini ovvero la richiesta di confisca non sia esplicitamente collegata a specifici reati.

Il senatore PREIONI interviene per chiedere al relatore Castiglione alcune delucidazioni in ordine agli articoli 5 e 6 del disegno di legge. Il primo di essi novella l'articolo 648-ter del codice penale, ma è formulato in modo tale che non si comprende se possa risultare soggetto alla grave sanzione ivi prevista anche chi non è al corrente della provenienza delittuosa del denaro o dei beni impiegati. Il secondo invece - nell'integrare l'articolo 724 del codice di rito penale con un comma aggiuntivo - risulta formulato in modo ambiguo, non essendo chiaro a quali situazioni esattamente si riferisca e quale autorità sia competente per la sospensione dell'esecuzione della rogatoria.

Il senatore CASTIGLIONE fa presente, in ordine alle due questioni testè poste dal senatore Preioni, che - per quanto riguarda l'articolo 648-ter del codice penale - il reo risponde a titolo di dolo generico, consistente nell'essere a conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o dei beni; per quanto concerne invece l'articolo 724 del codice di procedura penale gli sembra evidente che a disporre la sospensione della rogatoria non possa che essere l'autorità giudiziaria cui essa è rivolta.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE MATTEO svolge, nel suo intervento, alcune considerazioni di ordine generale circa l'esigenza di una cooperazione concreta e davvero operativa a livello internazionale e circa la obiettiva difficoltà di controllare un fenomeno, quello del riciclaggio, il cui teatro è in continuo mutamento: basti pensare alle proporzioni che esso ha assunto nei paesi dell'est europeo, che non hanno sottoscritto la convenzione.

Chiede poi al rappresentante del Governo di conoscere quali siano i risultati di alcune strutture di cooperazione già esistenti a livello internazionale in sede CEE ed OCSE, sottolineando anche come purtroppo l'operato di esse abbia finora risentito fortemente dello scarso coordinamento fra le diverse autorità che vi partecipano per conto di ogni paese.

Infine il senatore De Matteo raccomanda ai competenti organi governativi di adoperarsi quanto più possibile per assicurare, con il supporto delle moderne tecnologie, la massima disponibilità di

informazioni complete ed aggiornate sulle operazioni economiche che, a livello internazionale, possono prestarsi a fenomeni di riciclaggio.

Concludendo esprime il proprio avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge e auspica che la discussione parlamentare possa fornire alle competenti autorità utili indicazioni per la gestione concreta degli interventi antiriciclaggio.

Il senatore MASIELLO ritiene nel complesso accettabile l'impostazione del provvedimento, soprattutto per quanto attiene alle norme processuali, mentre qualche riserva e qualche perplessità si deve avanzare sulle modifiche codicistiche di cui agli articoli 4 e 5, vale a dire sulle nuove formulazioni degli articoli 648-*bis* e *ter* del codice penale: in particolare si tratta della individuazione dei cosiddetti «reati presupposti». L'aver previsto, infatti, che le due fattispecie delittuose di cui agli articoli in parola vengano in essere solo quando si tratta di riciclaggio o impiego di denaro o beni frutto di delitti puniti con una pena non inferiore a 5 anni di reclusione, nel massimo, esclude la punibilità di chi pone in essere la condotta descritta nei citati articoli utilizzando il frutto di altri delitti, anche gravi come - ad esempio - quello di violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici.

A nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra si riserva dunque la presentazione di emendamenti migliorativi.

Prende poi la parola il senatore COVI il quale condivide l'osservazione del senatore Masiello, sottolineando come proprio in relazione agli articoli 648-*bis* e *ter* il Governo italiano abbia esercitato l'opzione consentita dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della convenzione; e ciò inopportuno, anche perchè così facendo si è perpetuato, se non aggravato, il problema che si era già posto in ordine alle vecchie formulazioni degli articoli in questione, e cioè la difficoltà per chi vi è tenuto (come i funzionari di banca) di individuare se determinati beni siano frutto proprio dei reati che rappresentano il presupposto del delitto di riciclaggio.

Dopo essersi riservato di meglio valutare le norme di carattere procedurale del disegno di legge, il senatore COVI si dichiara comunque in linea di massima favorevole al provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 3, modificativo dell'articolo 648 del codice penale.

Il senatore SERENA condivide, sul disegno di legge nel suo complesso, l'avviso favorevole di chi lo ha preceduto ma non può esimersi dal criticare la formulazione dell'articolo 13, che lascia al Ministro di grazia e giustizia un'eccessiva discrezionalità nel rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 18 della Convenzione. Si riserva dunque di presentare un emendamento in proposito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

8^a Seduta*Presidenza del Presidente della 13^a Commissione*

GOLFARI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***Gianotti ed altri: Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (402)****Montresori ed altri: Legge-quadro in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (809)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il senatore GIANOTTI illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, la quale raccoglie il senso delle proposte originarie sviluppandolo in un articolato omogeneo: essa parte da una norma generale, che regola l'attività di demolizione dei veicoli a motore ad integrazione della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; vi è poi un capo II, tratto soprattutto dal disegno di legge n. 402, concernente la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore; infine, il capo III, tratto principalmente dal disegno di legge n. 809, concerne la localizzazione ed autorizzazione dei centri di raccolta, demolizione e recupero. Concorda il relatore BALDINI.

Si apre la discussione sul testo proposto, in cui interviene il senatore GIOLLO: espresso apprezzamento per i sostanziali miglioramenti introdotti, tra l'altro all'articolo 3, invita a concludere l'iter con la massima celerità.

Il senatore LUONGO dichiara che la Commissione di cui all'articolo 6 potrebbe rivelarsi pleonastica, potendosi far capo direttamente al

Ministero dell'ambiente per quanto riguarda la determinazione delle tariffe.

Il senatore PIERANI invita a precisare che la compravendita dei pezzi di ricambio di cui all'articolo 5 va limitata agli esercizi artigianali; un maggior riguardo dell'autonomia comunale dovrebbe poi essere contemplato dall'articolo 9, che imputa alle sole regioni l'individuazione delle aree in cui sono localizzati i centri di raccolta. Dissente il senatore GIANOTTI, secondo il quale occorre evitare che controversie si instaurino tra regione e comune per l'individuazione dei siti.

Il senatore SCIVOLETTO invita ad una maggiore ponderazione nella formulazione dell'articolo 1, laddove il comma 2 rischia di vanificare l'autonomia delle regioni a statuto speciale; quanto alle localizzazioni, occorre in capo al comune l'obbligo di individuazione dei siti, evitando un eccessivo accentramento regionale.

Il senatore ANDREINI, soffermatosi sul meccanismo sanzionatorio, dichiara che la salvaguardia delle competenze regionali in materia evita una conflittualità accentuata a livello comunale, oltre ad essere prevista espressamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Il senatore D'AMELIO ipotizza il meccanismo della previa intesa della regione con le amministrazioni comunali, allo scopo di individuare i siti di raccolta secondo bacini intercomunali.

Il presidente GOLFARI fa notare che la procedura relativa alla localizzazione dei siti di raccolta è già disciplinata dagli articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, che rimangono comunque in vigore: occorrerà probabilmente specificare meglio il richiamo a dette norme.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo del Comitato ristretto come base per l'esame successivo. Il presidente GOLFARI fissa altresì alle ore 12 di mercoledì 31 marzo 1992 il termine per la presentazione degli emendamenti; il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 402 E 809**

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE**

CAPO I

NORMA GENERALE

Art. 1.

1. La presente legge, ad integrazione della disciplina di cui agli articoli 2, 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, regola l'attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e fissa i principi ai quali le regioni devono uniformare la propria normativa in materia di localizzazione e autorizzazione dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore.

2. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

CAPO II

**DEMOLIZIONE, RECUPERO DI MATERIALI E ROTTAMAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE**

Art. 2.

1. Il proprietario di un veicolo a motore, che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ad un centro di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore autorizzato secondo le disposizioni di cui al Capo III della presente legge.

2. I produttori di rifiuti automobilistici, provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i rifiuti stessi ad un centro di

raccolta autorizzato, che appronta apposite piazzole di stoccaggio. È fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta.

3. La demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore devono essere orientate all'integrale recupero dei materiali di risulta.

Art. 3.

1. È istituita, nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, e con la medesima articolazione territoriale, la sezione speciale dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore.

2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, ogni centro di raccolta indica un responsabile dell'impianto agli effetti legali.

3. L'iscrizione alla sezione speciale, di cui al comma 1, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituisce titolo per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

4. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore, sono iscritte di diritto alla sezione speciale, di cui al comma 1, qualora siano autorizzate, quali centri di raccolta, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della presente legge, ed adeguino i loro impianti alle norme tecniche disposte con il regolamento di cui all'articolo 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 4.

1. Il settimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione veicoli per i quali non sia stata presentata domanda di radiazione dal pubblico registro automobilistico (PRA) e deve riportare su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi di tale domanda».

2. Il centro di raccolta autorizzato, prima di procedere alle operazioni di demolizione, di recupero dei materiali e di rottamazione, deve provvedere alla messa in sicurezza dei veicoli, nel rispetto delle norme fissate con il regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 5.

1. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore solo per le parti che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

2. Il regolamento di cui all'articolo 8 determina le parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

3. Le parti di ricambio di cui al comma 2 possono essere cedute solo ad iscritti al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ed essere utilizzate a condizione che siano sottoposte alle operazioni di revisione singola prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 1 e 2, da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione, deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 6.

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituita una commissione con il compito di collaborare con il Ministro nel controllo dell'applicazione della presente legge, di determinare eventuali tariffe per le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, di definire le garanzie per la commercializzazione delle parti di ricambio di cui all'articolo 5, di stabilire i modi di informazione degli utenti, nonché di definire i rapporti tra i centri di raccolta autorizzati e i consorzi obbligatori dei rifiuti esistenti.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composta da un funzionario del Ministero dell'ambiente, con qualifica dirigenziale, che le presiede, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica dirigenziale, con funzioni di vicepresidente, e da rappresentanti delle associazioni dei produttori, degli importatori dei veicoli a motore, dei centri di raccolta autorizzati, dei frantumatori, nonché dai rappresentanti delle associazioni degli autoriparatori.

3. Il regolamento di cui all'articolo 8 determina la composizione della commissione di cui al comma 1, fissa i criteri per la designazione dei suoi componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

4. Nessun compenso è dovuto ai membri della commissione.

Art. 7.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 2, comma 2, e 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme per l'esecuzione del presente Capo.

CAPO III

LOCALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA,
DEMOLIZIONE E RECUPERO DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 9.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa in materia di localizzazione e autorizzazione dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore ai seguenti principi:

a) i centri di raccolta sono localizzati in aree appositamente individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali e nelle aree per servizi tecnologici, secondo specifici criteri per la valutazione dell'impatto ambientale;

b) l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è concessa esclusivamente ai centri di raccolta localizzati nelle aree previste dalla lettera a);

c) l'autorizzazione di cui alla lettera b) è concessa previa presentazione all'autorità competente di uno specifico progetto che comprenda le misure di sicurezza e sia conforme alla prescrizione della valutazione di impatto ambientale;

d) l'autorizzazione di cui alla lettera b) è concessa per una durata correlata alle caratteristiche dell'area di raccolta e può prevedere garanzie per il ripristino dell'area alla cessazione dell'attività;

e) l'autorizzazione di cui alla lettera b) si intende comunque concessa qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto di cui alla lettera c) l'autorità competente non l'abbia motivatamente negata.

Art. 10.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), tiene luogo di ogni altro atto autorizzativo o concessivo. Per le zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, e integrato dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 11.

1. Qualora le regioni non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), ad essi si provvede con delibera del

Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti gli organi regionali competenti per i vincoli sul territorio.

2. Le norme regionali adottate ai sensi dell'articolo 9 modificano le prescrizioni e previsioni dei piani regolatori comunali e di quelli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ove difforni.

Art. 12.

1. Gli atti amministrativi delle regioni, delle province e dei comuni in materia di demolizione sono regolati dalle norme sul procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La regione disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione delle norme adottate ai sensi dell'articolo 9.

Art. 13.

1. Ciascuna regione provvede all'istituzione di un catasto regionale dei centri di raccolta.

2. Le regioni trasmettono annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati relativi al catasto regionale di cui al comma 1, segnalando i centri eventualmente dismessi o abbandonati.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

94^a Seduta

Presidenza del Presidente

MACCANICO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1091)

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente MACCANICO, in sostituzione del relatore designato Cabras, riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo di formulare un parere favorevole in ordine ai presupposti di costituzionalità e ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Conviene la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092)

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Riferisce il relatore SAPORITO, che rileva il carattere interpretativo del decreto-legge in esame: propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Il presidente MACCANICO, nel formulare una osservazione di metodo, trova assai singolare la formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge.

Si associa il senatore SPERONI, che estende le perplessità già esposte dal Presidente anche al contenuto del provvedimento.

Concorda anche la senatrice BARBIERI, la quale censura l'uso definito disinvolto dei decreti-legge, rilevando poi che questo strumento viene utilizzato di preferenza a favore dei soggetti più tutelati. Preannuncia, infine, il voto contrario della sua parte politica circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore MAZZOLA esprime il proprio personale disagio per la circostanza che ha indotto il Governo ad emanare il provvedimento in esame: essa, infatti, è stata determinata dal precedente decreto-legge che si intende integrare. Dichiara pertanto il suo dissenso dalla proposta del relatore.

Il presidente MACCANICO propone di rinviare l'esame per acquisire la valutazione del Governo in ordine alle perplessità dianzi esposte.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente MACCANICO si conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in attesa del parere della Commissione bilancio in ordine agli emendamenti presentati al riguardo.

Conviene unanime la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 01^a, 0026)

Il senatore RUFFINO dà conto del parere da lui predisposto, in attuazione del mandato conferitogli dalla Commissione nella seduta di ieri, in ordine ai disegni di legge n. 578 e connessi, deferiti alla Commissione lavori pubblici in sede deliberante.

La Commissione concorda sul parere illustrato dall'estensore.

Il senatore SAPORITO manifesta l'auspicio, da rappresentare alla Giunta per il Regolamento, perchè si proceda tempestivamente all'esame, in sede consultiva, delle proposte di modifica dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il presidente MACCANICO dà assicurazioni in proposito.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1993

53^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069)
(Esame e rinvio)

Il sottosegretario DE CINQUE prende la parola, prima ancora dello svolgimento della relazione, per far presente che il provvedimento in titolo ripropone, ma non integralmente, il contenuto di precedenti decreti-legge decaduti. Difende la scelta operata, attesa l'oggettiva delicatezza dei profili normativi affrontati, e sottolinea come il Governo abbia tenuto fede all'impegno di espungere dal decreto le parti, contenute nel precedente, relative alla revisione generale della legislazione sugli stupefacenti.

Riferisce il senatore COCO, prendendo spunto dalla perdurante eterogeneità delle materie affrontate nel decreto e cioè: il trattamento dei detenuti affetti da HIV; quello dei tossicodipendenti detenuti; l'istituzione del Nucleo operativo di intervento presso il dipartimento agli affari sociali per la lotta alla droga; l'assunzione temporanea di militari di leva in qualità di agenti di polizia penitenziaria.

Si sofferma in primo luogo sulla novella al codice di procedura penale, per cui si introduce l'articolo 286-bis, in forza del quale si prevede - con formulazione che reputa più appagante di quella adottata in precedente decreto - il divieto di custodia cautelare nei confronti degli affetti da infezione HIV, quando ricorrano gli estremi di incompatibilità con lo stato di detenzione; incompatibilità, delineata non - come da taluno auspicato - per legge, bensì attraverso un decreto

governativo. Senza indugiare sulla successiva novella dell'articolo 146 del codice penale, richiama all'attenzione la delicatissima disposizione per cui a tutti i detenuti, all'atto dell'ingresso nell'istituto penitenziario, è richiesto il consenso all'accertamento circa l'avvenuta contrazione dell'infezione HIV: nell'attuale testo del decreto il Governo ha, tuttavia, previsto la sottoposizione obbligatoria alle analisi al verificarsi di «necessità clinica» certificata dal sanitario dell'istituto penitenziario o a determinati comportamenti del detenuto tali da rappresentare un pericolo per l'incolumità del personale di custodia e degli altri reclusi. Invita la Commissione a riflettere sulla qualità del compromesso perseguito dal Governo fra le antitetiche posizioni, del tutto favorevoli o del tutto contrarie all'accertamento obbligatorio per tutti i detenuti.

Passa, poi, alle modifiche al testo unico del 30 settembre 1990 in materia di tossicodipendenze, ed in particolare alla nuova formulazione dell'articolo 20 - che prevede trattamenti differenziati fra i condannati a non più di quattro anni di detenzione e gli altri - verso la quale non nasconde, tuttavia, un sospetto di illegittimità per violazione del principio di eguaglianza.

Quanto agli articoli da 8 a 11, ne evidenzia una eccessiva ridondanza linguistica, oltre che la già lamentata eterogeneità rispetto al resto della normativa. Infine, richiamate la norme sull'assunzione temporanea di militari in ferma di leva come agenti di custodia, dichiara di poter accogliere la scelta di merito, nonostante anche questa materia sia eccentrica rispetto al contenuto fondamentale del provvedimento.

Conclude - a proposito delle responsabilità per l'ennesima reiterazione del decreto - difendendo in ogni caso l'intensità e la qualità dei lavori della Commissione giustizia che, nei limiti delle proprie competenze, ha sempre adempiuto ai propri obblighi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GUALTIERI, rilevata la circostanza per cui mai il decreto - più volte reiterato - è nelle sue varie formulazioni stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, contesta al Governo un comportamento non univoco e mai coerente: ancora una volta, infatti, sono mutati i contenuti di esso, nonostante un impegno del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fabbri (assunto in una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in Senato) di limitarne l'oggetto alla sola materia del trattamento di persone detenute ed affette da HIV. Ricordato che lo stesso presidente del Senato, in una lettera al Capo dell'Esecutivo, ha richiamato sul problema l'attenzione del Governo, il senatore Gualtieri chiede ai senatori di abrogare tutte le parti dell'articolato estranee al titolo del decreto-legge.

Chiede altresì di acquisire dal Governo dati disaggregati relativi alla diffusione dell'AIDS nelle carceri, anteriormente all'entrata in vigore del primo decreto-legge e attualmente (a oltre 250 giorni di distanza).

Illustrata la scarsità di interventi disposti nelle strutture sanitarie pubbliche - confermate pubblicamente in data odierna dal Ministro della Sanità - domanda al Governo di rendere noto in quale misura abbia trovato finora applicazione la norma relativa all'assunzione temporanea di 1000 unità di militari in ferma di leva prolungata: a tal fine, auspica anche un intervento in Commissione del Ministro della Difesa.

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, chiede l'intervento in Commissione dei responsabili degli uffici in cui si articola la direzione generale dell'Amministrazione penitenziaria, nonché dello stesso direttore generale.

Il relatore COCO ritiene opportuno chiarire preliminarmente l'eventuale volontà della Commissione di non convertire alcune parti del decreto - e si riferisce in particolare, ma non in via esclusiva, agli articoli 8 e seguenti - al fine di evitare, sulla base di tali norme, già in vigore, iniziative del Governo nell'immediato futuro.

Il sottosegretario DE CINQUE si riserva di annunciare quanto prima l'avviso ufficiale del Governo in ordine alle norme per le quali si è eccepita l'eterogeneità di contenuto. Dichiarò altresì di accogliere l'invito del senatore Gualtieri a fornire quanto prima i dati disaggregati da lui richiesti.

I senatori ZUFFA e MOLINARI rammentano al rappresentante del Governo un analogo impegno assunto in un recente passato, che non ha trovato un'adeguata risposta: auspicano, pertanto, risposte dettagliate e in tempi brevi. Chiedono infine che ad una prossima seduta vengano invitati a partecipare anche i direttori degli istituti di pena di Milano e di Roma.

Il sottosegretario DE CINQUE non esclude l'eventualità di una presenza del Ministro degli Affari sociali nella prossima seduta. Si impegna comunque ad acquisire elementi circa la eventuale disponibilità del Governo a non insistere su alcuni articoli del decreto-legge in esame.

Il relatore COCO chiede la preventiva predisposizione da parte dei componenti della Commissione, di precisi quesiti, ai quali dovranno rispondere funzionari ministeriali che potrebbero essere invitati a prendere parte ad una prossima seduta.

Il presidente RIZ invita i singoli commissari a presentare almeno due giorni prima della prossima seduta le domande da trasmettere ai funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. Con riferimento alle proposte di acquisire elementi informativi *ex* articolo 47 pone dapprima in votazione quella relativa all'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione centrale e successivamente quella relativa all'incontro con i direttori degli istituti penitenziari di Roma e Milano: entrambe sono approvate.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1993

29^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GANGI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobuzzo.**La seduta inizia alle ore 17,40.***IN SEDE REFERENTE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 (823)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GRAZIANI, che sottolinea il grave ritardo con cui l'Italia si accinge a ratificare l'Accordo in esame, firmato a Varsavia circa quattro anni or sono, dopo una trattativa che era iniziata alla fine del 1987. Il Governo polacco richiese all'Italia di diffondere gradualmente i programmi della prima rete televisiva della RAI su tutto il territorio della Polonia, iniziando dalla zona di Cracovia. Naturalmente gli anni trascorsi attribuiscono un diverso significato politico a tale Accordo, che deve essere considerato nell'ambito della più vasta cooperazione culturale tra la Polonia, da un lato, e i paesi dell'Europa occidentale, dall'altro.

Le apparecchiature tecniche necessarie alla ricezione dei programmi via satellite e alla ritrasmissione in Polonia sono donate dal Governo italiano, mentre gli impianti saranno costruiti dalla Polonia. L'onere complessivo per la parte italiana sarà di circa di due miliardi di lire.

In conclusione, il relatore Graziani fa presente che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole.

Il presidente GANGI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MIGONE, pur dichiarando il voto favorevole del Gruppo del PDS, rileva che sarebbe opportuna una riflessione complessiva sulla diffusione delle reti televisive all'estero, tenendo conto anche del pluralismo cui si informa l'attuale assetto della RAI.

Il senatore ORSINI dichiara che anche il Gruppo della DC è favorevole all'approvazione del disegno di legge, che reca un'iniziativa utile per la diffusione della lingua e della cultura italiane, con costi veramente irrisori. Per quanto concerne il riferimento del senatore Migone al pluralismo delle reti televisive, osserva che sarebbe preferibile cancellare la lottizzazione della RAI piuttosto che dover diffondere all'estero ben tre reti.

Il senatore PICCOLI dichiara che si asterrà dal votare un disegno di legge che non condivide, poichè ben altre sarebbero le iniziative da assumere per far conoscere all'estero la cultura e l'arte italiane, che rappresentano l'immagine migliore del paese. Più in generale, osserva che sarebbe necessario e urgente riformare in maniera radicale la RAI, per ricondurre la televisione a quella che era la sua funzione originaria, prima che la pubblicità e una pseudocultura massificata la riducessero alla sua desolante situazione attuale. Oggi tutte le reti italiane diffondono trasmissioni di intrattenimento assai fatue e favoriscono l'affermarsi di valori negativi, dando così dell'Italia la peggiore immagine possibile.

Il senatore BRATINA concorda con alcune osservazioni del senatore Piccoli, rilevando che i mezzi di comunicazione di massa non hanno dato un gran contributo alla diffusione di ciò che la cultura italiana è ancora in grado di produrre, se è vero che all'estero l'arte italiana è conosciuta soltanto per il Rinascimento, la lirica e il cinema neorealista. D'altra parte anche in Italia si conosce assai poco delle culture straniere, dal momento che le reti televisive usano questo formidabile mezzo di comunicazione in maniera davvero arcaica. È auspicabile che siano incrementati in maniera decisiva gli scambi culturali con i paesi stranieri, perchè solo così si potrà affermare una politica estera basata sul dialogo e sul reciproco rispetto.

Il senatore SERENA annuncia che voterà a favore del disegno di legge, pur osservando che il Parlamento dovrebbe esercitare un controllo maggiore sulle spese della RAI.

Il presidente GANGI dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore GRAZIANI replica agli intervenuti, premettendo che non ama affatto i programmi giornalistici attualmente in voga, con particolare riguardo a quelli che si svolgono in piazza e ai vergognosi spettacoli della cosiddetta TV-spazzatura. Si deve però riconoscere che l'immagine del paese ricavabile dalle trasmissioni televisive non è molto distante dalla realtà sociale quale essa è.

Nel merito del disegno di legge, rileva che il Governo polacco richiede specificatamente la diffusione della prima rete non certo perchè quella popolazione sia interessata al TG1 o ad altri programmi giornalistici, ma presumibilmente per le cronache religiose e per il varietà. Ciò non di meno è auspicabile che la diffusione dei programmi televisivi indurrà un numero crescente di polacchi allo studio della lingua italiana.

Il relatore osserva infine che sarebbe tecnicamente difficile selezionare dalle tre reti della RAI i programmi ritenuti più qualificanti - anche perchè è prevedibile un forte dissenso sui criteri della scelta - mentre l'esperienza già maturata dalla RAI negli USA ha mostrato la confusione e gli inconvenienti che possono derivare dalla rotazione nel tempo delle tre reti televisive.

Il sottosegretario GIACOVAZZO precisa che l'Accordo in esame nasce dalla richiesta polacca di poter diffondere l'intera prima rete della RAI: questo è il motivo per cui sono state escluse le altre due reti, a differenza di ciò che avviene per i programmi trasmessi negli USA e in America latina. Osserva poi che la diffusione dei programmi televisivi all'estero, laddove non sia prevista la ritrasmissione, incontra gravi difficoltà nel costo delle antenne paraboliche. A tali problemi tecnici si deve poi aggiungere l'impossibilità per la RAI di far fronte agli oneri per i diritti di autore all'estero, che sono attualmente valutati in circa 100 miliardi di lire per anno.

Su proposta del presidente GANGI, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992 (902)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MATTEO, che esprime un giudizio favorevole sulla Convenzione in esame, che peraltro ha il limitato scopo di estendere alla Spagna e al Portogallo la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, le cui norme sono da tempo entrate in vigore per gli altri paesi della Comunità europea. Giudica inoltre positivamente l'attribuzione di ulteriori competenze giurisdizionali alla Corte di giustizia comunitaria.

Il sottosegretario GIACOVAZZO sollecita la Commissione ad esprimersi a favore del disegno di legge in esame.

Il senatore MIGONE e il senatore ORSINI annunciano rispettivamente il voto favorevole dei Gruppi del PDS e della DC.

Su proposta del presidente GANGI, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 18,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ABIS

Intervengono il Ministro del tesoro Barucci, nonchè il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 17,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del Tesoro in tema di interventi a sostegno dell'occupazione mediante assunzioni nel pubblico impiego
(R 046 0 03, C 05^a, 0003)

Il presidente ABIS, dopo aver dato il benvenuto al senatore Peruzza, che sostituisce il compianto senatore Bacchin, fa presente che l'audizione si incentra sul tema dell'assunzione nel pubblico impiego come strumento di risoluzione di problemi sociali, quale si va profilando in connessione a numerosi settori, come il lavoro portuale, gli spedizionieri, i monopoli e i lavoratori dell'Olivetti. Ciò pone problemi sotto molti aspetti: il blocco delle assunzioni fissato dalla manovra finanziaria; la copertura degli oneri che ne discendono e la stessa funzionalità del pubblico impiego. Tra l'altro, tutto questo pone anche il problema di immaginare di introdurre in tale comparto forme di gestione del lavoro e della mobilità, così come avviene nell'ambito privato.

Ricorda infine che, per quanto concerne gli spedizionieri in particolare, date anche le discordanti notizie fornite da diversi rappresentanti del Governo, è stata inviata una lettera al Ministro delle finanze in cui si chiede una documentazione definitiva.

Ha quindi la parola il Ministro del tesoro.

Egli condivide, a nome del Governo, le preoccupazioni espresse, anche perchè la pubblica Amministrazione costituisce una delle diseconomie esterne del sistema produttivo italiano e quindi affrontare questo problema rappresenterebbe una delle tante riforme senza costo.

Il problema della collocazione del personale in esubero è molto ampio e peraltro duraturo, in conseguenza della riorganizzazione in atto nell'economia privata e in alcuni settori della pubblica Amministrazione, un cui effetto può essere il crearsi di momentanee carenze di organico. Ovviamente, le cause possono essere anche di altro tipo, come, ad esempio, gli effetti di accordi internazionali, che andavano valutati per tempo. Sotto questo ultimo aspetto il futuro non è roseo, anche per la progressiva cessione di competenze dalle varie amministrazioni centrali delle singole capitali alla sede di Bruxelles, che acquista sovranità legislativa.

Altri fattori sono i cambiamenti tecnologici e della composizione della domanda, nonché la omogeneità progressiva dei mercati. Il risultato è una forte ricomposizione e ristrutturazione degli assetti del mercato del lavoro.

Un'annotazione precipua va poi effettuata per quanto concerne le connessioni che passano tra il processo di privatizzazione e il crearsi di esubero di lavoratori, in quanto, se lo scopo di tale processo è quello di incrementare la produttività media del sistema, è chiaro che l'obiettivo passa anche attraverso un abbassamento dei costi e quindi una riduzione di quello legato al personale.

Quanto ai singoli casi segnalati dal presidente Abis, quello degli spedizionieri è legato all'importazione di legislazione, mentre quello dei portuali è legato ad emendamenti parlamentari. Quanto poi all'Olivetti, si tratta ovviamente di un caso anomalo, mentre per i monopoli si versa nell'ipotesi dell'effetto delle privatizzazioni.

Occorre quindi condividere la preoccupazione generale, anche perchè nel procedere in maniera più ampia nell'assunzione nel pubblico impiego occorre evitare un'elusione del principio del concorso pubblico: si finisce così con l'alimentare l'istituto della riserva dei posti, si penalizza l'occupazione giovanile, si vanifica il blocco del *turn-over* e si determinano complessi problemi di riconversione del personale, il che può comportare ritardi ed oneri per agevolare tale riconversione. Non da ultimo va poi considerato il fattore legato allo scarso allineamento territoriale tra domanda e offerta di lavoro, nel passaggio dal privato al pubblico.

Fino ad ora si è agito sotto il dettato dell'urgenza. Si può garantire comunque che non vi sono problemi di copertura, tranne che per i portuali, per i quali il Governo esprime parere contrario sull'articolo 20 del relativo testo unificato.

Quanto infine alla questione della creazione di un nuovo ammortizzatore sociale nel pubblico impiego, indubbiamente occorre partire, nell'analisi, da una forte dicotomia tra un segmento di lavoro protetto e un segmento che si trova in condizioni opposte, a parità di salario, il che evidenzia una sperequazione su cui riflettere. Al momento, comunque, è preferibile aspettare l'entrata a regime dei meccanismi di privatizzazione previsti dalla recente legge-delega e dai relativi decreti delegati. La questione comunque è all'attenzione del Governo.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore CARPENEDO che si dice preoccupato per l'atteggiamento del Governo, che sembra lasciar trasparire la mancanza di una strategia. Il problema in esame può essere affrontato secondo le due direttrici della spesa per il personale pubblico in rapporto al PIL e degli interventi in tema di disoccupazione. Quanto al primo aspetto, è indispensabile ridurre l'incidenza percentuale della spesa in primo luogo bloccando il *turn-over*. Quanto alla seconda questione, occorre definire appositi ammortizzatori sociali, evitando di scaricare i disoccupati sul pubblico impiego. In ogni caso non si possono percorrere le strade intraprese da ultimo nel provvedimento in tema di spedizionieri.

Il senatore GIORGI osserva che le iniziative adottate recentemente dal Governo nell'ambito del mercato del lavoro si pongono in contrasto con i principi costituzionali che presiedono al funzionamento del pubblico impiego e nella sostanza eludono la necessità di affrontare la questione sociale che la crisi occupazionale comporta. Inoltre, le decisioni assunte non sono coerenti con il disegno generale che Governo e Parlamento hanno perseguito con la normativa delegata in materia di pubblico impiego, laddove si intendeva definire un quadro organico dentro il quale si sarebbe mosso tale settore, che entrambi vogliono razionalizzare e rendere più snello. Si domanda pertanto quale sarà l'atteggiamento che terrà il Governo in futuro, anche con riferimento alla soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge sugli spedizionieri, approvata dalla Commissione di merito.

Il senatore SPOSETTI si dichiara preoccupato per il fatto che i ministri che più dovrebbero mirare alla salvaguardia della spesa pubblica si sono dichiarati favorevoli ad una sua espansione, difendendo i provvedimenti sui quali si è appuntata la critica della Commissione. A suo avviso, anzichè incrementare l'occupazione nel settore pubblico, occorre definire una soluzione di carattere transitorio per fornire un ammortizzatore sociale ai lavoratori espulsi dalle imprese, tenendo fermo il principio della loro non inclusione nel pubblico impiego. Tra l'altro, benefici attribuiti a singole categorie creano un'abnorme tensione nel mondo del lavoro, provocando spinte emulative che potrebbero portare al ricorso a forme di lotta non tradizionale. La questione dunque è di grande rilievo sotto il profilo dei principi e ad essa non si può opporre l'ignoranza di un evento, come quello della chiusura delle dogane, a tutti noto da molti anni.

Il senatore PAGLIARINI si dichiara insoddisfatto dell'esposizione a suo dire fumosa del Ministro del bilancio. Lamenta poi il fatto che il Governo sia indotto ad adottare provvedimenti come quelli criticati senza aver esercitato nessuna resistenza nei confronti delle Organizzazioni sindacali. Premesso che obiettivo desiderabile sarebbe quello della riduzione del 50 per cento del numero dei dipendenti pubblici, ritiene indispensabile bloccare in ogni caso tutte le assunzioni nell'anno in corso e definire nuovi strumenti di intervento, al fine di perseguire l'obiettivo di trasformare in piccoli imprenditori i lavoratori espulsi dalle imprese.

Il senatore CAVAZZUTI osserva in primo luogo come, in base ai confronti internazionali disponibili, l'occupazione del pubblico impiego in Italia rientri sostanzialmente nella media europea: il problema dunque non è tanto numerico, quanto dipende dal fatto che il processo di ristrutturazione del comparto pubblico è in forte ritardo e, dunque, l'inefficienza di tale settore si riflette negativamente su quella dei settori soggetti alla concorrenza internazionale. Da ciò consegue la necessità di non gravare il settore pubblico di ulteriori oneri, rischio tanto più grave, in quanto i futuri espulsi dal mercato del lavoro apparterranno al settore terziario, e dunque grandissima sarà la pressione per farli assorbire nel pubblico impiego, non potendosi opporre la barriera della diversità di mansioni.

Occorre dunque operare una riflessione - e conseguentemente adottare i relativi strumenti - che tenga conto dell'ampiezza temporale del fenomeno. È indispensabile pertanto destinare risorse specifiche, eventualmente prevedendo risparmi in altri settori, alla definizione di nuovi ammortizzatori sociali, tenendo conto del rischio che il settore del pubblico impiego comporta per i conti pubblici. Per questo motivo, si potrebbe modificare l'attuale normativa unificando gli organici di tutti i ministeri, limitando la dotazione di cassa dei capitoli per le spese di personale rispetto a quella di competenza ed, eventualmente, definendo un fondo destinato all'obiettivo in questione.

Il senatore RUSSO Michelangelo fa presente che appare molto positivo affrontare il problema emerso e confrontarsi con le altre Commissioni, ove si manifestino in queste sedi orientamenti diversi. La risposta del Ministro comunque non appare soddisfacente, perchè oltre tutto tra gli ammortizzatori sociali non va solo annoverata la cassa integrazione e comunque va esclusa l'assunzione nella pubblica Amministrazione.

Appare comunque essenziale che il Governo adotti una linea unitaria, anche per evitare il deprecabile fenomeno del trasferimento di responsabilità dall'amministrazione centrale agli enti locali senza l'assegnazione dei relativi fondi, come è avvenuto ad esempio per i 40.000 giovani assunti sulla base dell'articolo 23 della legge finanziaria del 1988.

Il presidente ABIS fa osservare che indubbiamente il problema, già di per sé difficile, lo diventa ancora di più data l'incertezza della situazione politica, il che però non esclude un impegno da parte del Governo a perseverare sui con il rigore iniziale sui temi della finanza pubblica. È essenziale quindi che non vi siano travasi immotivati da un settore all'altro in esubero, altrimenti si finisce con l'alimentare ulteriormente il complesso degli squilibri di cui soffre la economia italiana.

L'intento delle audizioni dei Ministri del bilancio e del tesoro era appunto quello di avere un'indicazione per quanto concerne il problema posto, oltre tutto allo scopo di evitare sperequazioni tra settori e zone diverse. Il Governo deve dunque chiarire come intende intervenire, tenendo conto poi dell'esigenza di evitare di alimentare aspettative che poi potrebbero andare deluse.

Per quanto concerne poi gli spedizionieri, occorrerebbe chiarire nella legge che si tratta di quelli di frontiera, con esclusione quindi dei dipendenti di ditte private dislocate sulla restante parte del territorio nazionale.

Replica agli intervenuti il ministro BARUCCI, il quale fa presente che le preoccupazioni emerse sono totalmente da condividere: eventualmente, si può continuare a discuterne anche insieme al Ministro del lavoro. Fino ad ora, comunque, gli interventi adottati sono stati dettati dall'emergenza.

Quanto poi al suggerimento di far diventare i disoccupati piccoli imprenditori, la questione è estremamente delicata, perchè la disoccupazione costituisce una situazione drammatica e non è facile una riconversione nel campo dell'imprenditoria. Occorre poi tener conto del fatto che il blocco del *turn-over* nella pubblica Amministrazione non necessariamente incrementa la produttività di quest'ultima.

Il Governo comunque intende riflettere maggiormente sul problema posto, ovviamente insieme alle competenti sedi parlamentari.

L'audizione è quindi dichiarata conclusa.

La seduta termina alle ore 18,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FORTE*La seduta inizia alle ore 16,30.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)

Petizione n. 15 attinente al disegno di legge n. 1024

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente FORTE comunica che il sottosegretario De Luca ha chiesto un rinvio a domani dell'esame del provvedimento in titolo, in quanto egli è al momento impegnato presso l'altro ramo del Parlamento per l'esame del disegno di legge n. 1060, di conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, licenziato ieri dal Senato. Egli dichiara quindi di poter accedere alla richiesta del rappresentante del Governo e pertanto il seguito dell'esame del decreto-legge n. 47 del 1993 continuerà nella giornata di domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la Commissione è convocata, oltrechè domani giovedì 25 marzo, alle ore 15,30, come già stabilito, anche domani mattina alle ore 9, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1024, di conversione del decreto-legge n. 47 del 1993.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

77^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA*indi del Vice Presidente*
FABRIS*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.**La seduta inizia alle ore 15,50.***SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IN FRIULI-VENEZIA
GIULIA
(R 048 0 00, C 08^a, 0006)**

Il presidente FRANZA avverte che il senatore Di Benedetto ha inviato una lettera con la quale chiede che le date del sopralluogo in Friuli-Venezia Giulia, in relazione all'indagine conoscitiva sullo stato dei trasporti e della viabilità, siano ridefinite: sarebbe a suo avviso inopportuno che tale visita si svolgesse prima della consultazione elettorale in quella regione, che avrà luogo con ogni probabilità il 6 o il 13 giugno prossimo. Inoltre, lo stesso senatore Di Benedetto fa presente che il calendario delle visite, così come predisposto, appare incompleto e dovrebbe essere quindi suscettibile di modificazione.

A tale riguardo, il presidente Franza ricorda che la Commissione ha già approvato il calendario su proposta del senatore Bosco, oggi assente. Propone pertanto che la questione venga sottoposta alla valutazione della Commissione in altra seduta, alla presenza dei senatori Bosco e Di Benedetto.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE**Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante
provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1017)
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Riprende l'esame sospeso il 10 marzo scorso.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore ROGNONI, il quale prospetta l'opportunità di sostituire i primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge, prevedendo una nuova procedura, in base alla quale il Ministro delle poste assegnerebbe le concessioni per la radiodiffusione televisiva locale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. I concessionari continuerebbero ad utilizzare le frequenze attualmente esercite fino all'entrata in vigore del primo piano di assegnazione delle frequenze. Occorrerebbe poi definire una nuova procedura per l'entrata in vigore di un piano di assegnazione delle frequenze.

In base ad essa, il Ministro, entro il 30 aprile, predisporrebbe uno schema di decreto contenente la definizione dei punteggi secondo criteri tassativamente indicati nello stesso decreto. Per l'esercizio del controllo e della verifica sul rilascio delle concessioni, nonché sulla definizione delle graduatorie e l'assegnazione delle frequenze, il Ministro potrebbe istituire una commissione consultiva composta da un rappresentante del Ministero e da esponenti delle associazioni più rappresentative dell'emittenza locale e delle regioni. Tale commissione esprimerebbe un parere sui criteri di compilazione delle graduatorie in modo da consentire al Ministro di emanare entro il 30 maggio il decreto relativo ai criteri per la definizione del piano e, quindi, successivamente, le graduatorie definitive.

La procedura di attuazione ed ottimizzazione del piano (nell'ambito della quale sarebbe previsto l'intervento consultivo di una commissione ministeriale tecnica) dovrebbe concludersi entro 24 mesi dalla conversione in legge del decreto.

Il senatore Rognoni prospetta poi l'opportunità di sopprimere l'articolo 2 del decreto-legge e di specificare, all'articolo 3, che questa disposizione si applica alle concessioni in ambito locale.

Concludendo, prospetta altresì l'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sulle *pay-tv* e sui possibili sviluppi futuri di questo tipo di emittenza radiotelevisiva.

Il senatore GIOVANNIELLO ricorda che il mercato pubblicitario è oggi assoggettato a posizioni dominanti che rischiano di determinare il dissolvimento del fenomeno dell'emittenza locale, il cui patrimonio culturale non può non essere tutelato e conservato. Occorre pertanto cogliere questa occasione per dare garanzie certe di sopravvivenza alle emittenti locali. A tale scopo, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a riservare alle tv locali una quota del canone di concessione Rai e del canone di abbonamento radiotelevisivo.

Il senatore FABRIS preannuncia la presentazione di emendamenti volti a prevedere per le concessioni per l'emittenza televisiva locale la stessa procedura che si è seguita per il rilascio delle concessioni inerenti la radiodiffusione sonora in ambito locale. Ricorda inoltre al Ministro che la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità un documento riguardante l'emittenza televisiva in ambito locale.

Il presidente FRANZA, pur concordando in linea di principio con l'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sulle *pay-tv*, ricorda che presso la Commissione pende già un'indagine sul trasporto marittimo e

che il Presidente Spadolini ha sospeso l'autorizzazione di una seconda indagine, già deliberata, sul trasporto urbano, in attesa che si esaurisca la prima. Si pone quindi un problema di priorità, in quanto la Presidenza del Senato tendenzialmente non autorizza lo svolgimento, da parte di una medesima Commissione, di più indagini conoscitive contemporaneamente.

Dopo aver avvertito che il relatore Covello - oggi assente per impegni della Commissione antimafia - avrà modo di replicare in altra seduta, dichiara conclusa il dibattito e dà la parola per la replica al ministro Pagani.

Quest'ultimo giudica interessante l'ipotesi emendativa illustrata dal senatore Rognoni, che, tra l'altro, ripercorre sostanzialmente la strada seguita per la radiodiffusione sonora. Peraltro, tale questione è stata già da lui portata all'attenzione delle categorie interessate ed ha incontrato ferma opposizione da parte delle associazioni maggiormente rappresentative dell'emittenza radiotelevisiva, le quali sostengono - con un argomento valido dal punto di vista giuridico - che, mentre per la radiodiffusione sonora non è stato ancora predisposto il piano di assegnazione delle frequenze, per l'emittenza radiotelevisiva il piano è già stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 1992, in attuazione della legge Mammi. Condivide comunque l'idea dell'istituzione di una commissione consultiva con compiti di revisione del piano delle frequenze e di controllo sul rilascio di una prima serie di concessioni, che potrebbero essere a termine.

Sull'ipotesi emendativa del senatore Giovanniello, pur essendo in linea di principio favorevole, fa presente che, in questa fase, il suo parere sarebbe contrario, in quanto l'argomento non può che essere affrontato successivamente al rilascio delle concessioni, per evitare di disperdere le risorse finanziarie su una platea troppo vasta di pretendenti.

Conclude prospettando l'opportunità di introdurre nel decreto-legge norme sulle *pay-tv* volte a sostituire in parte il contenuto normativo dell'emanando regolamento sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 08ª, 0023)

Il presidente FRANZA, comunicata l'indisponibilità del relatore Giovanniello per la seduta di domani, propone che l'ordine del giorno della seduta di domani preveda, oltre allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00421, il seguito dell'esame dello schema di regolamento delle *pay-tv*, nonchè del disegno di legge n. 1017, rinviando alla settimana successiva il seguito della discussione sui disegni di legge in materia portuale. Propone altresì che domani mattina alle ore 9 sia convocato il comitato ristretto incaricato dell'esame dello schema di regolamento delle *pay-tv* e che sia fissato entro domani alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1017.

Il senatore ROGNONI auspica che si possano sciogliere i nodi sullo schema di regolamento sulle *pay-tv*, ricordando gli aspetti fondamentali della posizione della sua parte politica in materia. Il senatore FABRIS fa presente che i senatori della sua parte politica sono impegnati a sostenere un documento elaborato dai Gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana dei due rami del Parlamento.

La Commissione conviene sulla proposta del presidente.

*SU TALUNE QUESTIONI CONCERNENTI GLI ALLOGGI DELL'AMMINISTRAZIONE
POSTALE E DI ISTITUTI AD ESSA COLLEGATI*

La senatrice FAGNI prospetta al Ministro delle poste la situazione di taluni assegnatari di alloggi dell'Istituto di previdenza dei postelegrafonici, meno abbienti e in età avanzata, evidenziando l'opportunità di un ripensamento circa la vendita di tali alloggi e l'aumento degli affitti.

Il ministro PAGANI ricorda di aver già assunto in Commissione un impegno circa l'adozione di procedure di vendita identiche a quelle che saranno stabilite per tutti gli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica. Comunica altresì che assai probabilmente l'Istituto dovrà essere trasformato in seguito alle nuove norme sugli istituti di previdenza per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Il vice presidente FABRIS fa presente che un'organizzazione degli assegnatari degli alloggi dell'amministrazione postale ha consegnato una bozza di decreto ministeriale in base alla quale le procedure di vendita non seguirebbero le indicazioni testè rese dal Ministro. Inoltre, fa presente che un'organizzazione degli inquilini delle casalinghe ha evidenziato come il *deficit* della gestione derivi principalmente da iperboliche spese di pulizia di tali alloggi, funzione che peraltro gli stessi inquilini si dichiarano disponibili a svolgere in proprio.

Il ministro PAGANI lamenta il fatto che sia stato reso noto uno schema di decreto di cui egli non era nemmeno a conoscenza e che in ogni caso è da ritenersi superato atteso l'impegno da lui già richiamato in risposta al quesito della senatrice Fagni. Per quanto concerne i fatti relativi alla gestione delle casalinghe, che come è noto è affidata ad un istituto autonomo posto sotto la sorveglianza del Ministero, si riserva un'eventuale ispezione.

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FRANZA comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 14,45 reca all'ordine del giorno l'interrogazione n. 3-00421 e il seguito dell'esame dello schema di regolamento delle *pay-tv* e del disegno di legge n. 1017.

La seduta termina alle ore 16,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

52^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE**LOBIANCO ed altri. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (226)****Deputati BRUNI ed altri. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685)** (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito e conclusione della discussione: approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 685, nel quale è assorbito il disegno di legge n. 226)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 18 marzo 1993.

Il Presidente comunica che la 1^a Commissione affari costituzionali ha trasmesso parere favorevole sull'emendamento 2.6 presentato dal relatore in sostituzione dell'emendamento 2.1.

Dichiarata chiusa la discussione generale, si passa all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 685, trasmesso dalla Camera dei deputati, al quale si riferiscono tutti gli emendamenti presentati.

L'articolo 1 è approvato senza modifiche.

All'articolo 2 - dopo che è stato dichiarato decaduto, l'emendamento 2.5 - viene accantonato l'emendamento 2.6 (il quale presuppone l'approvazione degli articoli 4 e 6) e sono approvati gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4: quest'ultimo - introduttivo di un comma dopo il comma 2 - è stato riformulato dal relatore sostituendo le parole «o velenosi» con le parole «e velenosi» e sopprimendo le parole «, delle leggi e dei regolamenti in materia di funghi,».

Accantonato quindi l'articolo 2, sono approvati gli articoli 3, 4 (con l'emendamento 4.1 al quale si è detto contrario il rappresentante del Governo), 5 (con l'emendamento 5.1 e con il subemendamento 5.2

proposto dal sottosegretario FOGU: all'emendamento 5.1 sono aggiunte le parole «salvo comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi».

La Commissione passa poi ad approvare l'articolo 6 e riprende l'esame dell'articolo 2. È approvato l'emendamento 2.6 (introduttivo di un nuovo comma iniziale) riformulato dal relatore tenendo conto della nuova numerazione dei commi conseguente agli emendamenti precedentemente approvati (le parole «e sono esentati dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 o dal secondo comma dell'articolo 2» sono sostituite dalle parole «e sono esentati dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2»).

Sull'emendamento 2.6 hanno annunciato la propria astensione il senatore BORRONI - ad avviso del quale, pur in un quadro di norme intese a favorire l'integrazione dei redditi, emerge una forte contraddizione e ingiustizia nella disparità di trattamento sancita dall'emendamento 2.6 che ha esentato i proprietari e i conduttori dei fondi dall'obbligo del patentino micologico - ed il senatore ICARDI.

Sono quindi approvati gli articoli 7, 8, 9 e 10.

L'articolo 11 è approvato con gli emendamenti 11.1, 11.2 ed 11.3 (quest'ultimo riformulato dal relatore che ha soppresso le parole «che si avvalgono anche del proprio personale addetto a tali mansioni»).

Segue l'approvazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 (con l'emendamento 16.1), 17, 18, 19 (con gli emendamenti 19.1 e 19.2), 20, 21, 22 e 23.

Il relatore RABINO, prende quindi la parola per esprimere un sentito ringraziamento per il lavoro svolto dai colleghi e per la disponibilità mostrata ad ulteriormente migliorare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dalla quale si augura venga una rapida approvazione.

Posto l'accento sui due principali problemi che hanno caratterizzato l'iter del provvedimento - i controlli per il consumo alimentare dei funghi sia ai privati cittadini che nella pubblica vendita e la regolamentazione della raccolta di tale prodotto - il relatore evidenzia che nel corso della discussione ci si è sforzati di mantenere e valorizzare tutti gli aspetti più positivi in vista della salvaguardia della vita umana e dell'ambiente nel quale l'uomo vive. Consapevole della impossibilità di trovare soluzioni ideali, la Commissione ha varato una normativa il più possibile rispondente alle esigenze della gente.

Rilevato infine che la micologia è una scienza da incoraggiare, il relatore conclude sottolineando l'importanza della nuova legge-quadro varata nel rispetto delle competenze delle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore BORRONI annuncia che il Gruppo PDS voterà a favore della nuova normativa quadro, poichè ritiene che con essa si dia una risposta adeguata ai problemi aperti, nel rispetto delle competenze delle Regioni. Ritiene anch'egli giusto sottolineare, così come ha fatto il relatore Rabino, che i principali obiettivi sono quelli della tutela della salute dei cittadini e del soddisfacimento delle esigenze dei raccoglitori

di funghi. Delle importanti indicazioni venute nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'associazione micologica - conclude il senatore Borroni - ha tenuto adeguatamente conto la Commissione.

Il senatore ICARDI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sulla nuova normativa che ritiene di grande importanza sia per gli aspetti economici sia per quelli igienici e sanitari, relativi al maggior controllo nel comparto. Anche le audizioni tenutesi, egli aggiunge, hanno dato un contributo decisivo.

La senatrice MOLTISANTI annuncia il voto favorevole del Gruppo MSI-DN per la nuova legge che tutela la salute dei cittadini, nel rispetto delle competenze regionali.

Anche il senatore GIBERTONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

Il senatore ZANGARA, annunciato il voto favorevole del Gruppo Democratico cristiano, evidenzia la positiva novità della nuova normativa-quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi, specie in riferimento alle esigenze degli operatori del comparto.

Il sottosegretario FOGU esprime soddisfazione per il lavoro compiuto dalla Commissione, che ha ascoltato i rappresentanti delle associazioni micologiche, e ringrazia in particolare il relatore Rabino.

Il presidente MICOLINI condivide i ringraziamenti a tutta la Commissione e al relatore e pone ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 685, come sopra modificato, nel quale è dichiarato assorbito il disegno di legge n. 226: la Commissione approva all'unanimità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione n. 3-00359 dei senatori Borroni ed altri sulla tutela dei prodotti tipici italiani

Il sottosegretario FOGU risponde alla interrogazione premettendo che è in corso tra la Commissione della Comunità europea e le autorità australiane un negoziato per la conclusione di un accordo circa l'abbandono da parte australiana dell'uso delle denominazioni di origine dei vini comunitari e, nello stesso tempo, per la loro tutela in Australia. Tuttavia, egli aggiunge, per talune denominazioni tra le quali è compreso il Chianti, è stato richiesto un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 1997) prima dell'abbandono del loro utilizzo da parte australiana.

Rilevato poi che anche per altre denominazioni di prodotti comunitari altrettanto prestigiose (Champagne, Porto) sono previsti periodi transitori, il sottosegretario Fogu evidenzia che la delegazione italiana è intervenuta presso l'Esecutivo comunitario per limitare il più possibile tale periodo. Conclude assicurando che il Governo seguirà con

il massimo impegno tutte le problematiche riguardanti il riconoscimento e la tutela delle denominazioni di origine, al fine di giungere a soluzioni soddisfacenti, specie per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, con i quali, proprio sul problema del Chianti, si hanno le maggiori difficoltà.

Il senatore BORRONI prende atto della risposta del Governo e si dice interessato a conoscere le quantità di vino Chianti che si consente di produrre fino al 1997.

Riconosciuto quindi che il Governo si è mosso tempestivamente nel caso in esame, auspica una permanente vigilanza per evitare che si verifichino nuovamente fatti del genere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 029 0 00, C 09ª, 0005)

Il presidente MICOLINI avverte che la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

La Commissione tornerà a riunirsi alle ore 16 di martedì 30 marzo, mercoledì 31 marzo e giovedì 1º aprile per l'esame dei rimanenti punti all'ordine del giorno e dei disegni di legge n. 408, 867 e 1088 concernenti la riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Avverte inoltre che subito dopo il termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1993

97^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
de COSMO**La seduta inizia alle ore 9,35.**IN SEDE CONSULTIVA***Condorelli ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la ricerca biomedica (551)**(Parere alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MONTINI riferisce sul disegno di legge in titolo che intende costituire un centro unitario della ricerca scientifica, teorica e applicata, strettamente connesso alle attività industriali del settore. Gran parte dei compiti attribuiti alla istituenda Agenzia, infatti, riguardano lo sviluppo e la competitività internazionale della ricerca biomedica, verificandone gli effetti sullo sviluppo economico e industriale del paese. Tale attività, in particolare, si realizza all'interno di programmi nei quali svolgono ricerche gli enti e le imprese industriali del settore, i consorzi industriali e i consorzi per la commercializzazione di tecnologie e prodotti tecnologici di interesse biomedico. Sono altresì disciplinati i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione industriale e i benefici fiscali in favore delle piccole e medie imprese operanti nel Mezzogiorno. Per tali ragioni il relatore Montini prospetta l'opportunità di sollevare un conflitto di competenza affinché il disegno di legge sia deferito all'esame delle Commissioni riunite 10^a e 12^a.

Sulla proposta del relatore si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono adesivamente i senatori CITARISTI, PIERANI e il Presidente de COSMO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

QUESTIONE DI COMPETENZA IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE n. 551(R 034 O 05, C 10^a, 0004)

La Commissione unanime delibera di sollevare dinanzi al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, un conflitto di

competenza in ordine al disegno di legge n. 551, recante la «Istituzione dell'Agenzia per la ricerca biomedica», affinché esso, già deferito all'esame di merito della 12ª Commissione, sia nuovamente assegnato alle Commissioni riunite 10ª e 12ª.

La seduta termina alle ore 9,50.

98ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Hakayio Nakamura, amministratore delegato dell'ILVA.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, C 10ª, 0012)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dell'amministratore delegato dell'ILVA

(R 048 0 00, C 10ª, 0002)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 17 marzo.

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO, il quale sottolinea la complessità e il peso dei vincoli comunitari sui progetti di ristrutturazione dell'ILVA, ha la parola l'amministratore delegato del gruppo siderurgico, dottor NAKAMURA. Egli dà lettura di un documento, previamente distribuito a tutti i componenti della Commissione, nel

quale illustra la situazione in cui versa la siderurgia italiana, pubblica e privata. Dà quindi conto del rapporto Braun, che prevede rilevanti tagli produttivi e occupazionali nella Comunità, e delle possibili linee programmatiche di un piano per la ristrutturazione dell'ILVA. Nel lamentare, poi, l'atteggiamento preconcepito e per qualche verso discriminatorio della Comunità nei confronti dell'IRI - che dal 1988 non ha più ricevuto fondi di dotazione da parte dello Stato e ha provveduto all'adeguamento dei mezzi finanziari propri delle società controllate ricorrendo esclusivamente a risorse interne - egli sottolinea l'esigenza che nel piano di ristrutturazione della siderurgia europea i tagli di capacità produttiva dovranno essere definiti sulla base di un'equa ripartizione degli oneri e dei sacrifici, tenendo conto dei criteri di produttività industriale. In ogni caso il nuovo piano di risanamento dell'ILVA avrà come obiettivo la graduale privatizzazione della siderurgia IRI, attraverso l'ingresso nella compagine azionaria di investitori istituzionali e operatori privati.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

A giudizio del senatore BALDINI l'esigenza, più volte richiamata, di far intervenire soggetti privati nel processo di razionalizzazione delle imprese a partecipazione statale presuppone l'esistenza di concrete proposte da parte di gruppi nazionali ed esteri in ordine ai quali chiede maggiori informazioni.

Per il senatore CITARISTI l'auspicato ingresso di privati nel gruppo ILVA dovrebbe presupporre il potenziamento della Dalmine con la partecipazione di altri imprenditori: al riguardo domanda chiarimenti.

Il senatore TURINI, rammentate le posizioni espresse dal dottor Falck, presidente della Federacciai, sugli elementi della crisi produttiva e occupazionale che investono la siderurgia nazionale, chiede notizie sul rapporto dell'ILVA con i sindacati e sulle prospettive di soluzioni attraverso il coinvolgimento di *partners* italiani ed esteri.

Il senatore D'AMELIO domanda un giudizio sulle prospettive connesse al processo di privatizzazione della siderurgia italiana, con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali previsti dalle legislazioni italiana e comunitaria.

Il senatore CHERCHI, nel ricordare gli elementi costitutivi della crisi che investe i maggiori gruppi siderurgici europei, sottolinea la particolare gravità in cui si trova l'ILVA, a causa degli errori gestionali registrati negli ultimi anni, e chiede informazioni sul piano di ristrutturazione delle attività del gruppo. Esso - a suo avviso - dovrebbe prevedere l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di aiuti alle imprese, la riduzione di occupati e di capacità produttive, la ricapitalizzazione e profonde modifiche alla dislocazione produttiva, con particolare riferimento alla tutela dell'insediamento di Taranto.

Il presidente de COSMO, rammentate le condizioni poste dalla Comunità alla restituzione dei finanziamenti statali dell'ultimo biennio,

sottolinea l'importanza della produzione siderurgica di Taranto e chiede maggiori informazioni sui possibili interventi al riguardo.

Il senatore STEFANO, ricordato lo sviluppo dell'industria a Taranto nel corso dell'ultimo secolo e le conseguenze socio-sanitarie da esso determinate, ritiene che la città non possa subire alcuna riduzione di personale e che il Governo debba consentire la rapida utilizzazione di 200 miliardi, già disposti a favore degli investimenti industriali.

Il senatore MANNA chiede se l'ILVA intenda rispettare gli accordi precedentemente stipulati a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e di quelli inseriti nelle liste di mobilità.

Il senatore GRANELLI, nel ripercorrere le vicende della siderurgia italiana, ritiene prioritaria la salvaguardia di un patrimonio di esperienze altamente qualificate che si rinviene tuttora nell'ILVA. Le gravi difficoltà finanziarie del gruppo e il contenzioso bilaterale comunitario, che frenano ogni ipotesi di soluzione, potrebbero essere meglio risolti qualora il Governo italiano contribuisse a rinvenire idonei e più adeguati strumenti di intervento, con altri Paesi europei, nell'ambito del piano comunitario dell'acciaio. Auspicata, poi, una maggiore sorveglianza sulle importazioni nella CEE di prodotti siderurgici declassati, prospetta dubbi sulla congruità delle enormi riduzioni di personale imposte all'Italia (14.000 occupati), specie se confrontate con i tagli più modesti che interessano altri paesi comunitari: paventa pertanto il rischio che l'Italia faccia venir meno i comparti produttivi più competitivi, abbassando ulteriormente la propria soglia concorrenziale. Propone infine alla Commissione di ascoltare altri esperti per valutare le prospettive del settore siderurgico nel mercato globale.

Il senatore PIERANI, nell'associarsi alle valutazioni già espresse dal senatore Cherchi, prospetta la difficoltà di valutare la situazione dell'ILVA senza tener conto delle responsabilità che il Governo detiene in materia. Domanda inoltre se il cospicuo volume di importazioni siderurgiche registrato in Italia non ponga interrogativi sulla qualità delle produzioni nazionali e sulla esigenza di una maggiore competitività. Soffermandosi, poi, sugli aspetti finanziari connessi alla ristrutturazione del comparto siderurgico, ritiene inaccettabile che in Italia si continui a finanziare la riduzione di posti di lavoro anziché gli investimenti per la riconversione industriale e lo sviluppo dell'occupazione nei settori in crisi.

Il senatore PERIN, stigmatizzate le turbative di mercato determinate dalle importazioni dei prodotti di seconda scelta, chiede se le soluzioni adottate dagli imprenditori privati italiani non possano stimolare analoghe scelte da parte dell'ILVA.

Agli intervenuti il dottor NAKAMURA fornisce i chiarimenti richiesti. Egli ritiene prioritario il risanamento dell'ILVA affinché sia possibile coinvolgere altri soggetti attraverso la collocazione delle

azioni nel mercato borsistico e la vendita dell'intero gruppo. La Dalmine è l'unica azienda quotata in Borsa e non risulta in difficoltà; al momento l'ILVA deve vendere tutto ciò che è possibile e in futuro tenterà di non adeguarsi passivamente alle riduzioni di personale prospettate dal rapporto Braun. Gli investimenti per la modernizzazione degli impianti di Piombino, poi, non sono più rinviabili, il piano di ristrutturazione sarà redatto entro il prossimo mese di aprile e, non appena disponibile, sarà sua cura illustrarlo alla Commissione, anche per gli aspetti concernenti le privatizzazioni. I mutamenti recentemente intervenuti nell'assetto societario dell'IRI dovrebbero riverberarsi positivamente sull'ILVA: la crisi del gruppo, peraltro, appare di carattere generale e non settoriale. Le produzioni di Taranto, tuttavia, non sono facilmente assimilabili a quelle di altri paesi, sia in ragione della peculiarità dei prodotti che della loro qualità: occorrono però seri e articolati controlli pubblici per evitare la concorrenza sleale dei prodotti di seconda scelta importati. Manifesta, quindi, dissenso sullo sciopero proclamato dai lavoratori di Taranto per la giornata di domani perchè esso si rivela ulteriormente dannoso per l'intero gruppo industriale. Condivisa, invece l'esigenza di non finanziare la mera disoccupazione, ritiene più utile l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni in altre attività sostitutive. L'impianto di Taranto - egli prosegue - ha certamente un futuro per i prossimi trenta o cinquanta anni ma il peso del disavanzo finanziario rischia di soffocarne le capacità. Auspicato, poi, un maggiore coordinamento tra i diversi Ministri che compongono il Governo, specie allorchè intrattengano rapporti con gli organismi della Comunità, ravvisa l'opportunità di immettere sul mercato nuovi prodotti, a maggiore valore aggiunto, analogamente alle strategie espansive in atto da anni in altri paesi concorrenti. L'Italia, infatti, è il secondo paese nella CEE per volume di consumi e di produzione siderurgica: è pertanto doveroso tutelare l'occupazione anche attraverso una maggiore specializzazione produttiva.

Il presidente de COSMO ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario PRINCIPE risponde all'interrogazione 3-00443, presentata dal senatore Stefanelli, sottolineando che, essendo molto diffusa nella provincia di Caserta la costituzione di rapporti fittizi di lavoro subordinato in agricoltura (l'80 per cento circa dei rapporti simulati ha il solo scopo di far beneficiare false braccianti agricole delle prestazioni previdenziali), l'INPS è stato costretto a disporre la sospensione di tali erogazioni sia in pendenza di procedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, sia in caso di procedimento penale relativo a indebite iscrizioni. La legge n. 1204 del 1971 non prevede peraltro alcun termine perentorio per la corresponsione di tali prestazioni che richiedono preliminarmente l'effettuazione di specifici controlli. L'amministrazione si adopera inoltre per assicurare la massima tempestività nella definizione dei procedimenti in questione. Per quanto attiene poi al decorso del termine di prescrizione del diritto alla prestazione previdenziale, il sottosegretario precisa che l'INPS pone in essere procedure volte alla garanzia della lavoratrice. Con riguardo infine alla titolarità dei poteri di vigilanza, il sottosegretario fa presente che, per effetto dell'articolo 3 della legge n. 638 del 1983, essa compete anche agli enti previdenziali che esercitano tali poteri mediante propri nuclei ispettivi.

Il senatore STEFANELLI, sottolineando che con l'interrogazione voleva porre in rilievo soprattutto la questione riguardante il rapporto di lavoro che intercorre in microaziende a conduzione familiare rispetto al quale l'INPS tiene spesso comportamenti contraddittori (mentre

sarebbe auspicabile aspettarsi maggiore sensibilità, competenza e sollecitudine) si dichiara comunque insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni del lavoro e le malattie

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L 014 0 78, C 11^a, 0002)

Il presidente GIUGNI illustra il *curriculum vitae* del signor Franco Paganini che ritiene idoneo a svolgere la carica di presidente della Cassa marittima tirrena. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

I senatori STEFANELLI e MAGLIOCCHETTI annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi politici.

Il senatore COVIELLO annuncia invece il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina del signor Franco Paganini che risulta approvata con dieci voti favorevoli, sette voti contrari e una astensione.

Partecipano alla votazione i senatori ANESI, COLOMBO SVEVO, CONDARCURI, COVIELLO, DANIELE GALDI, DOPPIO, GIUGNI, INNOCENTI, LORENZI, MAGLIOCCHETTI, MERIGGI, MINUCCI Adalberto, MOSCHETTI, PELELLA, POLENTA, SMURAGLIA, STEFANELLI e TANI.

Proposta di nomina del Presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: contrario)

(L 014 0 78, C 11^a, 0003)

Il relatore, senatore DOPPIO, illustra il *curriculum vitae* del signor Salvatore Vindigni che, a suo avviso, sembra contenere i requisiti necessari a rivestire la carica di presidente della Cassa marittima adriatica. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Su richiesta del senatore PELELLA, il senatore Doppio fornisce chiarimenti su alcuni aspetti del *curriculum* del candidato.

Il senatore SMURAGLIA annuncia il parere contrario del Gruppo del PDS in quanto il candidato non sembra avere i requisiti specifici necessari per rivestire la carica in questione.

Dello stesso avviso si dichiarano i senatori STEFANELLI e MAGLIOCCHETTI a nome dei rispettivi Gruppi, sottolineando peraltro la scarsità degli elementi di giudizio forniti alla Commissione.

Annuncia il voto contrario della sua parte politica anche il senatore

MERIGGI.

Il senatore COVIELLO annuncia invece il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina del signor Salvatore Vindigni che risulta respinta con otto voti favorevoli, nove voti contrari e un'astensione.

Partecipano alla votazione i senatori ANESI, COLOMBO SVEVO, CONDARCURI, COVIELLO, DANIELE GALDI, DOPPIO, GIUGNI, INNOCENTI, LORENZI, MAGLIOCCHETTI, MERIGGI, MINUCCI Adalberto, MOSCHETTI, PELELLA, POLENTA, SMURAGLIA, STEFANELLI e TANI.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B 00, C 11ª, 0001)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 marzo 1993.

La relatrice COLOMBO SVEVO, intervenendo in sede di replica, si richiama all'intervento effettuato dal Ministro per ricordare la complessità della normativa sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere. Ricorda quindi i punti salienti scaturiti dal dibattito sul provvedimento in titolo facendo cenno, in primo luogo, all'osservazione formulata dalla senatrice Pellegatti (che riteneva necessaria l'emanazione contemporanea del decreto concernente il sistema pensionistico per i nuovi assunti) e ricorda quindi gli altri temi scaturiti dal dibattito, relativi fondamentalmente al problema della volontarietà dell'adesione ai fondi pensionistici complementari, alle preoccupazioni riguardanti una eventuale frammentazione dei fondi, all'utilizzazione del trattamento di fine rapporto e alla questione, i cui aspetti sono stati illustrati con chiarezza nelle osservazioni che la Commissione finanze ha inviato alla Commissione lavoro, riguardante le incentivazioni fiscali necessarie a far decollare la disciplina in esame. L'altro punto sul quale si sono manifestate posizioni assai differenziate tra le forze politiche è quello relativo alla vigilanza e all'organo ad essa preposto. La relatrice dà quindi lettura di una bozza di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto, che afferma essere aperto alle integrazioni che saranno proposte dagli altri gruppi parlamentari.

Il presidente GIUGNI fa presente che una riflessione su tale bozza di parere potrà consentire ai membri della Commissione di intervenire, la prossima settimana, esprimendo con la necessaria ponderazione le proprie opinioni in proposito.

La senatrice DANIELE GALDI fa presente che la questione posta dalla senatrice Pellegatti - e ricordata dalla relatrice - rende impossibile alla sua parte politica di esprimere un parere favorevole

impossibile alla sua parte politica di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto. Ricorda a tal proposito che il Governo aveva sessanta giorni a disposizione per emanare la disciplina pensionistica per inuovi assunti e duecentoquaranta giorni per i fondi integrativi. Il Governo ha invece ribaltato la procedura, partendo dalle pensioni complementari sulle quali è impossibile dunque dare al momento un parere compiuto. Il suo Gruppo si riserva comunque di formulare osservazioni sul merito dello schema di decreto legislativo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente propone quindi che, la seduta già fissata per domani 25 marzo 1993 alle ore 15, non abbia più luogo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,50.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINUCCI MARIANI

*Interviene il Ministro della Sanità COSTA.**La seduta inizia alle ore 15,35.***COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ**

(R 046 0 03, C 12ª, 0002)

Dopo un intervento del presidente MARINUCCI MARIANI che ringrazia il Ministro per le comunicazioni che egli intende rendere alla Commissione avvertendo peraltro che il dibattito dovrà avvenire nella prossima settimana, stante il concomitante impegno governativo del Ministro stesso, ha la parola il rappresentante del Governo.

Egli ricorda di aver dichiarato di aver chiesto la collaborazione del Parlamento su materie specifiche o su temi generali ove ciò fosse risultato necessario. La prima occasione di impegno reciproco è dunque la materia dell'AIDS, dovendo il Governo operare delle scelte precise rispetto alle quali intende acquisire l'orientamento del Parlamento. Ritiene che la normativa in materia è stata tempestiva ed ha previsto adeguate risorse sia per quanto riguarda l'ampliamento delle strutture che per quel che concerne il livello di ricerca e l'informazione, aspetto quest'ultimo particolarmente importante in quanto legato alla prevenzione.

Porta, quindi, all'attenzione della Commissione il problema della prevenzione in ogni parte del mondo che è stata posta al centro di una strategia globale per contrastare l'infezione da HIV. In Italia sia la Commissione affari sociali della Camera dei deputati che la Commissione sanità del Senato, con risoluzioni approvate il 21 marzo 1990 e il 16 maggio 1990, hanno sottolineato la necessità che le iniziative di informazione e prevenzione si pongano l'obiettivo di far conoscere alla maggior parte della popolazione le reali dimensioni del problema, le effettive modalità di trasmissione dell'infezione, i comportamenti che fanno aumentare il rischio di acquisizione dell'infezione, i sistemi per evitare il contagio, la possibilità attraverso un intervento terapeutico precoce di rallentare la progressione dell'infezione verso la malattia

conclamata; che le iniziative di prevenzione siano prioritariamente svolte con campagne mirate verso le fasce giovanili, coinvolgendo nell'azione il volontariato; che l'intervento di prevenzione contempli l'esigenza di accrescere lo spirito di solidarietà della popolazione nei confronti dei colpiti dalla malattia. In questo quadro di riferimento anche la Commissione nazionale per la lotta con l'AIDS ha ritenuto che occorra persistere nella linea della continuità dell'azione informativa-educativa. Per far fronte a tale esigenza, il Ministero della sanità, utilizzando le apposite risorse, ha attuato, a partire del 1988, quattro campagne informativo-educative mirate verso specifici settori a rischio della popolazione. Alla prima campagna (1988) venne affidato, il compito di fornire una informazione di base sulla malattia e sulle precauzioni da adottare, utilizzando prevalentemente il mezzo televisivo. La seconda campagna (1990) aveva la finalità di illustrare meglio le modalità di diffusione dell'infezione, ampliandosi l'area delle iniziative mirate. Con la terza campagna (1991) si è finalizzato l'intervento informativo alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione delle persone con comportamenti a rischio per spingerle a prendere coscienza della possibilità di essere stati esposti al contagio e suggerire, in determinati casi, l'esecuzione del test. È stato inoltre, dato un rilievo particolare al tema della solidarietà. La quarta campagna (1992), tuttora in corso, può essere considerata la naturale prosecuzione della precedente, con la finalità di determinare un rafforzamento del messaggio di prevenzione, così da far divenire i comportamenti suggeriti come una parte integrante delle abitudini quotidiane dei singoli. Ai vari interventi di carattere informativo, se ne sono aggiunti alcuni specifici nelle scuole, nei luoghi di lavoro e per i medici sportivi, diffondendo altresì filmati, opuscoli e materiali diversi già prodotti nel corso delle precedenti campagne, attraverso i circuiti delle discoteche e di altri luoghi di aggregazione. In relazione ai contenuti degli interventi, sono state determinate per le diverse campagne le risorse finanziarie da utilizzare e sono state individuate le Agenzie di pubblicità e di pubbliche relazioni cui affidare, in appalto, la realizzazione dei programmi previsti. La prima campagna è stata affidata a tre agenzie selezionate con procedura di appalto concorso per una spesa complessiva di lire 20 miliardi. La seconda campagna è stata affidata alle medesime agenzie per un importo complessivo di lire 35 miliardi lordi. La terza campagna è stata affidata a quattro Agenzie selezionate con procedura di appalto-concorso per un importo complessivo di lire 48 miliardi lordi. La quarta campagna, come la seconda, è stata realizzata mediante conferma delle Agenzie che erano state selezionate per l'attuazione della precedente, per un importo complessivo di lire 37 miliardi e 468 milioni. Tutti i contratti, nelle diverse campagne, sono stati predisposti utilizzando lo schema approvato dal Consiglio di Stato nel 1988. Tutte le iniziative sono state altresì sottoposte al preventivo controllo da parte della Corte dei Conti, unitamente alla documentazione concernente il programma operativo e a quella riguardante le previsioni di spesa, analiticamente evidenziate. In merito alla procedura seguita, il Ministro sottolinea che la materia degli interventi del Ministero della sanità, nel settore delle infezioni da HIV, è regolata da speciali disposizioni le quali consentono che i provvedimenti relativi siano assunti anche in deroga

alle leggi vigenti, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, date la indispensabile incisività, tempestività e continuità dell'azione da condurre. Benchè le richiamate norme autorizzino il ricorso alla trattativa privata, il Ministero ha ritenuto opportuno effettuare, in occasione della prima e della terza campagna, una adeguata selezione tra le varie Agenzie pubblicitarie, avvalendosi di una apposita Commissione giudicatrice. Per la seconda e la quarta campagna, si è ritenuto, invece, di procedere mediante conferma dei precedenti contratti, in quanto le iniziative si configuravano come sostanziale prosecuzione di quelle attuate negli anni che precedevano. Per quanto concerne l'entità della spesa, il Ministro Costa sottolinea: a) che gli importi contrattuali hanno sempre avuto carattere di onnicomprensività, con esclusione di ogni revisione dei prezzi stabiliti; b) che all'interno delle specifiche previsioni, i singoli pagamenti sono stati sempre autorizzati previa verifica della documentazione amministrativo-contabile da parte di una apposita Commissione di vigilanza presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti; c) che i relativi provvedimenti sono stati infine sottoposti, per tutte le campagne, al controllo preventivo della Ragioneria centrale e della Corte dei Conti secondo le norme ordinarie. Obiettivi, contenuti e modalità di attuazione delle campagne del 1991 e del 1992, sono stati esaminati ed approvati, oltre che dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, anche dal Comitato interministeriale per l'AIDS. Quanto ai dati epidemiologici, quelli degli ultimi semestri evidenziano che vi è nel nostro Paese, un certo rallentamento nello sviluppo dell'epidemia, con un numero di casi più contenuto rispetto alle previsioni formulate qualche anno fa. È legittimo ritenere che questo risultato sia da ascrivere in larga misura anche alle attività di prevenzione ed informazione. Un elemento indiretto di conferma dell'efficacia delle campagne informative si può ricavare anche dalle rilevazioni che vengono effettuate sulle condizioni dei tossicodipendenti che affluiscono ai Servizi delle unità sanitarie locali. Su 40 mila casi sottoposti al test per l'infezione da HIV, contro una media di soggetti sieropositivi del 40 per cento circa, riscontrata tra quanti sono in trattamento da più anni, la percentuale di positività è scesa al 19 per cento circa per i nuovi utenti. Si tratta, in questi casi, dei soggetti più giovani che hanno sicuramente tratto beneficio dalle maggiori informazioni sui mezzi di prevenzione acquisite in questi anni. Il Ministro ricorda quindi, con riferimento al programma di costruzione e ristrutturazione di posti letto nei reparti di ricovero di malattie infettive previsto dall'articolo 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che i relativi interventi riguardano, oltre alle opere edilizie, anche le attrezzature, gli arredi, nonché la realizzazione di spazi di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento di laboratori, per un ammontare complessivo di 2 mila e 100 miliardi, con priorità per le opere di ristrutturazione. Il programma, sulla base delle localizzazioni degli interventi individuati dalle regioni, comporta la costruzione di 3.016 nuovi posti letto e di 1.357 posti in regime di ospedale diurno, nonché la radicale ristrutturazione di altri 2.544 posti letto.

Il Ministro illustra quindi la successione degli adempimenti relativi alla applicazione della predetta legge, che affida al Ministero della sanità

la gestione di 2.100 miliardi per la realizzazione, con procedure derogatorie e con il ricorso a società concessionarie di servizio, di posti letto nel settore. In data 13 giugno 1990 è stato sentito il Consiglio sanitario nazionale sulla localizzazione degli interventi, ed il giorno successivo il Ministero ha richiesto alle regioni di esprimere il proprio parere su tali scelte di localizzazione, così come formulate dalla Commissione nazionale per la lotta all'AIDS. Il successivo 28 giugno il CIPE ha fissato i criteri per la individuazione delle società cui affidare in concessione le attività inerenti il programma di interventi edilizi, mentre il 12 luglio dello stesso anno il Ministero ha pubblicato il bando di gara di qualificazione, fissando al 30 luglio successivo il termine ultimo per la presentazione della documentazione; sono risultate partecipanti 15 società nazionali ed estere, e la Commissione nominata dal Ministro della sanità ha, in data 1° agosto 1990, dichiarato vincitori della gara tre Consorzi. In data 3 agosto 1990 il CIPE ha approvato il programma degli interventi ed ha indicato i Consorzi cui affidare in concessione le attività inerenti il programma di interventi edilizi. Il 14 agosto 1990 l'individuazione è stata formulata con decreto del Ministro del bilancio, ed il 16 gennaio 1991, il Ministro della sanità ha sottoposto al Ministro dei lavori pubblici lo schema della convenzione pattuito con i Consorzi. In data 28 marzo 1991 il Ministro dei lavori pubblici ha formalizzato il parere favorevole assunto il 21 marzo dalla Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e tra il 15 marzo ed il 30 maggio dello stesso anno sono state sottoscritte le convenzioni, che sono state successivamente approvate dalla Corte dei conti. Si è poi passati alla fase della presentazione dei programmi generali degli interventi da parte delle società concessionarie; tali programmi sono stati verificati con le USL e le regioni interessate, che hanno richiesto alcune varianti; sono state quindi elaborate, a cura di un gruppo di esperti, le prescrizioni e le linee di guida per la progettazione e la realizzazione delle strutture, ed a partire dal 6 novembre 1991 il nucleo di valutazione del Ministero della sanità ha cominciato ad esaminare i programmi esecutivi elaborati dalle società concessionarie. Sempre sulla base delle indicazioni delle regioni, il Ministro della sanità ha in data 4 febbraio 1992 approvato i programmi esecutivi conformi e tra il 18 giugno e il 6 agosto successivi ha approvato i progetti di massima, già favorevolmente valutati dal nucleo ministeriale. Si è quindi passati alla fase delle Conferenze regionali per l'esame dei progetti di massima. Hanno ottenuto il parere favorevole 316 interventi, per un numero complessivo di 5.653 posti letto a fronte dei 6.917 previsti. I dati finanziari finora disponibili indicano un ammontare complessivo dei progetti per circa 1.327 miliardi. Al 25 febbraio 1992 le Conferenze regionali risultano aver approvato 57 progetti sui 95 presentati.

Per quanto riguarda i criteri di finanziamento dei progetti di ricerca, le proposte sono state esaminate presso il laboratorio di virologia dell'Istituto di superiore di sanità e quindi sono state inviate ai componenti della Commissione aggiudicatrice, due dei quali erano esperti stranieri di chiara fama. Le stesse proposte sono state inviate anche ad almeno quattro revisori italiani e due stranieri, che hanno proceduto a determinare la scala delle priorità; i loro pareri erano rigidamente anonimi.

La Commissione aggiudicatrice ha operato da ultimo un taglio del 43,2 per cento delle proposte già finanziate negli anni precedenti in considerazione della qualità scientifica della proposte stesse, nonché della loro attinenza al problema dell'AIDS. Le decisioni della Commissione aggiudicatrice sono sempre state adottate nel corso di riunioni pubbliche.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, a conclusione dell'esposizione del ministro Costa, lo invita a far acquisire il suo intervento alla Commissione affinché i senatori possano porre quesiti specifici nel corso del dibattito che si terrà nella prossima settimana.

Seguono taluni interventi di alcuni senatori.

Il senatore GUALTIERI fa presente che nel pomeriggio di oggi la Commissione giustizia inizierà l'esame del decreto-legge n. 60 del 13 marzo 1993 recante tra l'altro disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV. Tale problematica è strettamente connessa con quanto il ministro Costa ha esposto alla Commissione in quanto i progetti di edilizia possono condizionare in concreto le misure che si intendono prendere per coloro che affetti da AIDS sono tutt'ora rinchiusi nelle carceri. Ritiene che il Governo abbia precise responsabilità nella mancata conversione dei precedenti decreti sulla stessa materia dal momento che il Parlamento non è mai riuscito ad avere un quadro preciso di riferimento sia per il contenuto eterogeneo dei provvedimenti, sia per l'assenza dai dibattiti svoltisi nella Commissione giustizia del Ministro di grazia e giustizia, del Ministro della sanità, della Difesa e del Tesoro. Nell'auspicare poi un rapporto di reciproca correttezza tra il ministro Costa e la Commissione sanità formula al rappresentante del Governo alcune richieste di chiarimento su talune problematiche.

Innanzitutto per quanto riguarda la prevenzione chiede se essa possa essere concentrata nei settori cruciali individuabili negli ospedali, nelle carceri e tra i militari. La prevenzione dovrebbe prevedere il testo *obbligatorio che per alcune malattie già è consentito sul piano normativo*. D'altra parte, anche se la legislazione in materia di AIDS non lo consente, una nuova legge potrebbe pur sempre prevedere l'obbligatorietà del testo. Per quanto riguarda l'edilizia, il senatore Gualtieri sottolinea che dei 2.100 miliardi già stanziati finora non si è speso nulla e dunque non è stato costruito neanche un solo posto letto, a distanza di ben quasi quattro anni dall'approvazione della legge. Ciò ha una ripercussione grave sulla questione carceraria, dal momento che non esistono strutture alternative di ricovero per i detenuti che sono affetti da AIDS. Ricorda che la Commissione bilancio del Senato ha avviato una indagine conoscitiva sulla effettiva destinazione dello stanziamento di 30.000 miliardi previsti dalla legge finanziaria per il 1989.

La senatrice ZUFFA si associa alle considerazioni del senatore Gualtieri circa la connessione tra la questione sanitaria dell'AIDS, su cui ha svolto le comunicazioni il ministro Costa e talune norme del

decreto-legge ora all'esame della Commissione giustizia. Invita poi il ministro Costa a precisare le tematiche rispetto alle quali egli intende acquisire l'orientamento del Parlamento.

Il ministro COSTA chiarisce che le imminenti scelte da parte del Governo riguardano la nuova campagna di prevenzione e le misure più opportune per sollecitare le regioni rispetto ai progetti di edilizia sanitaria.

Il senatore CARRARA ritiene utile il metodo di lavoro proposto dal ministro Costa, poichè, in seguito ad un approfondimento delle sue argomentazioni, la Commissione potrà formulare osservazioni e proposte.

Il senatore CONDORELLI ringrazia il ministro Costa per aver proposto un corretto metodo di lavoro ritenendo giusto che il Parlamento si assuma le sue responsabilità.

Il senatore PISATI ritiene che si continui ad affrontare il problema dell'AIDS con metodiche di retroguardia, mentre occorre una legge che, al fine di tutelare la salute umana, imponga l'obbligatorietà del testo.

Il senatore DIONISI si augura che il metodo proposto dal ministro Costa si traduca in un diverso rapporto tra Ministro e Commissione sanità ed in un mutamento di politica sanitaria. Ritiene insoddisfacente l'azione finora condotta in materia di prevenzione, e dichiara comunque che il Gruppo di rifondazione comunista intende formulare proposte in proposito al fine di ottenere risultati migliori.

Il senatore GRASSANI osserva che sono state spese somme ingenti per l'informazione ma somme irrisorie per la cura ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare per gli ammalati di AIDS, per i quali non si trovano neanche posti letto. Ritiene che gli ammalati di AIDS attualmente detenuti debbano essere dimessi dalle carceri.

Il senatore SIGNORELLI, nel sottolineare che le comunicazioni rese dal ministro Costa fotografano la situazione burocratica della legislazione in materia, constata che dal 1990 ad oggi non sono ancora iniziate le concrete realizzazioni di opere che sono ancora allo stato di progetti di massima. Sarebbe pertanto opportuno un osservatorio per evitare che, persistendo un rallentamento della malattia all'interno del Paese, i posti letto che si intendono costruire risultino poi eccessivi rispetto al fabbisogno.

Il senatore Raffaele RUSSO ringrazia il ministro Costa per il nuovo modo di rapportarsi con la Commissione sanità rispetto al suo predecessore nella responsabilità del Dicastero.

Il senatore BRESCIA, nel ricordare di essere firmatario di una interrogazione sulla legittimità dell'istituzione dei bollini sanitari, invita il Ministro ad esprimere il suo orientamento anche su tale materia.

Il ministro COSTA a quest'ultimo proposito sottolinea che entro brevissimo tempo sarà varato un provvedimento governativo che dovrebbe risolvere almeno gli aspetti più delicati della problematica relativa alla distribuzione dei bollini, potendosi prevedere una integrazione degli stessi e misure particolari per gli indigenti. Per quanto riguarda le contribuzioni è prevista l'istituzione di una commissione in cui siano presenti i rappresentanti delle regioni, delle imprese, delle organizzazioni sindacali e del Governo, la quale entro breve termine dovrebbe fornire indicazioni in materia. Si potrebbe pertanto affrontare il problema delle contribuzioni nell'ambito della predisposizione del piano sanitario nazionale che dovrebbe essere predisposto entro breve termine.

IN SEDE REFERENTE

Pulli ed altri. - Modifica dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica (1009)
(Esame e richiesta di passaggio alla sede deliberante)

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Egli osserva che la legge n. 498 del 1992, all'articolo 12, in relazione alla grave situazione finanziaria, ha previsto che le province ed i comuni possano per l'esercizio di servizi pubblici costituire apposite società per azioni anche in deroga alle norme di cui all'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico. Con il disegno di legge in titolo si vuole modificare l'anzidetto articolo 12 della legge n. 498 del 1992 soltanto per la parte che prevede la deroga alle disposizioni della legge di riordino del settore farmaceutico, che escludeva la possibilità di costituire società per azioni per la gestione di farmacie. Non sembra corretto consentire deroghe rispetto ad una normativa cui un intero settore fa riferimento, a distanza di appena un anno dalla sua approvazione. Propone pertanto che la Commissione richieda il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante.

La Commissione quindi delibera all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo di richiedere il trasferimento del disegno di legge n. 1009 alla sede deliberante.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (C 72-B) - Relatore alla Commissione sen. Armando RIVIERA
(Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore RIVIERA ripresenta lo schema di parere già illustrato nella seduta del 9 febbraio 1993, e votato per la parte di stretta competenza della Commissione.

Non chiedendo nessuno di parlare, il presidente GUERZONI dichiara chiusa la discussione generale iniziata nella seduta del 9 febbraio e mette ai voti lo schema di parere nel suo complesso.

La Commissione approva con l'astensione del senatore Pisati.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (S 1059) - Relatore alla Commissione sen. Bruno LAZZARO
(Parere non ostativo subordinatamente all'introduzione di emendamenti)

Il senatore LAZZARO dà lettura della seguente proposta di parere.

«Il provvedimento d'urgenza è finalizzato ad introdurre norme di carattere prioritario e delineare una strategia di pronto sostegno al settore delle piccole e medie imprese, ivi considerato il segmento imprenditoriale dell'artigianato, diffusamente colpito dalla crisi in atto.

La Commissione bicamerale pertanto condivide le finalità generali del disegno di legge e così pure l'urgenza di adottare provvedimenti rapidi di pronto intervento. Le osservazioni vertono sui profili regionalistici del disegno di legge.

I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 2, sono sostanzialmente rivolti a rendere compatibili con i principi comunitari, e quindi ridisegnare gli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto; interventi della specie di quelli dichiarati inammissibili dalla decisione 91/500/CEE.

La difficile ricerca di un punto di equilibrio con la disciplina comunitaria conduce in buona sostanza alla proposta di sussumere l'intera classe delle agevolazioni - prima distribuite in ragione di 90 miliardi per le province di Trieste e Gorizia, 120 miliardi per le zone montane, 10 miliardi per l'artigianato - in un unico contributo speciale che lo Stato accorda alla Regione Friuli-Venezia Giulia per provvedere a scopi determinati (articolo 50 dello Statuto speciale).

Il disegno di legge propone così di mettere l'intera somma di 220 miliardi al riparo e sotto la forza giuridica di una norma che, considerato il rango costituzionale, sviluppa un grado maggiore di autonomia, e quindi di resistenza, rispetto alla normativa comunitaria; almeno fino a quando si deve ritenere che l'ordinamento costituzionale non sia assorbito in quello comunitario, e quindi capace di racchiudere un nucleo di valori originali, quali quelli che si manifestano tra l'altro nel riconoscimento delle autonomie speciali.

Ma proprio in quest'ottica sarebbe stato indispensabile (come prescrive l'articolo 119 della Costituzione, anche per le Regioni a Statuto ordinario) che il disegno di legge si facesse carico di individuare direttamente - e non attraverso un generico rinvio al piano regionale di sviluppo - gli scopi determinati che, per il fatto di riconnettersi alle ragioni costitutive dell'autonomia speciale, giustificano la proposta di assegnare un contributo speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Lo schema del disegno di legge compie invece l'operazione inversa e rischia di compromettere, per salvare presumibilmente parte delle vecchie destinazioni, la legittimità dell'intero stanziamento, e quindi di rendere un cattivo servizio alla Regione.

Da una parte infatti reca norme pesantemente invasive delle competenze «ordinarie» della regione in materia di artigianato, e dall'altra lascia sussistere un rapporto tutt'altro che chiaro tra gli interventi di cui al Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della Regione (prima parte del comma 10) e gli interventi ricompresi invece nel piano regionale di sviluppo, ove affluiscono i contributi speciali previsti dall'articolo 50 dello Statuto speciale. Il fatto cioè che per questa seconda categoria di interventi non sia prevista alcuna finalità determinata produce oggettivamente l'effetto di svincolare risorse e far gravitare l'indirizzo, o comunque allargare gli spazi in cui verrebbero a collocarsi inevitabilmente interventi proprio del tipo di quelli già dichiarati inammissibili in sede comunitaria.

La Commissione bicamerale pertanto chiede la soppressione di tutta la prima parte del comma 10 dell'articolo 2, perchè invasiva dell'autonomia regionale, e chiede altresì, per quanto riguarda la seconda parte, che il disegno di legge indichi con nettezza gli scopi determinati cui si applica il contributo speciale dello Stato; quali potrebbero essere gli aiuti a finalità regionale già autorizzati dalla CEE per le province di Gorizia e Trieste, unitamente agli aiuti per favorire gli investimenti delle piccole-medie imprese di tutta la regione, secondo lo

schema della legge regionale n.12 del 1991, anch'esso dichiarato ammissibile dalla decisione CEE/500/91.

La Commissione bicamerale esprime ancora ampie riserve, di metodo e di sostanza, sull'articolo 7 del decreto, recante la decisione di adottare per legge il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, con le modifiche progettuali recentemente approvate con decreto del Ministro dell'Industria.

Non risponde a verità la affermazione, contenuta nella relazione al disegno di legge, secondo la quale «l'inerzia della Regione Calabria» ha reso «necessario ed urgente garantire con una iniziativa legislativa la conclusione del procedimento». La materia infatti - dopo un periodo di incertezza legislativa dovuta a talune imprecisioni, o per meglio dire omissioni, della legge n. 8 del 1983 - è stata ampiamente delegificata sul piano procedurale dal DPR n.203 del 24 maggio 1988, comma 2 dell'articolo 17, che ha demandato la definizione delle nuove regole per le centrali termoelettriche al decreto del Presidente del Consiglio (allegato IV) adottato in data 27 dicembre 1988.

La adozione pertanto di un provvedimento di legge può rispondere solo allo scopo di consentire la deroga alle disposizioni vigenti, tra le quali invece meritano particolare attenzione quelle dettate per motivi di salvaguardia ambientale. La Commissione bicamerale propone pertanto di sostituire, all'articolo 7 del decreto, le parole «anche in deroga alle disposizioni vigenti» con le parole «fatte comunque salve le disposizioni vigenti in materia di salvaguardia ambientale ed urbanistica».

La Commissione bicamerale infine pone problematicamente la questione, che potrebbe essere risolta in sede di riformulazione del presente decreto-legge, se non sia preferibile prevedere, anzichè un termine di 30 giorni entro il quale la Regione è tenuta a far conoscere il proprio parere, una forma di silenzio-assenso (sempre entro 30 giorni), istituto giuridico più idoneo a «invogliare» la Regione a far conoscere comunque le proprie motivazioni, e quindi capace di responsabilizzare meglio i poteri delle Regioni e per converso quelli dello Stato.

Tutto questo premesso e considerato, per quanto di competenza della Commissione bicamerale, il nulla osta è subordinato allo accoglimento degli emendamenti proposti».

Il deputato BIASUTTI dice di condividere le osservazioni che tecnicamente sono presentate con rigore e chiarezza. Ritiene tuttavia utile ricordare come la legge di cui si propone la modifica, la n. 19 del 1991, costituisce un ulteriore approfondimento della legge nazionale 29 gennaio 1986, n. 26, la quale, se non altro, aveva avuto il merito di immettere una serie di agevolazioni in un'ottica integrata e moderna, quale si conviene ad una Regione che costituisce zona di frontiera verso l'Est europeo.

Ritiene pertanto che la scelta adottata dal decreto, di raggruppare l'intera classe delle agevolazioni nell'ambito dell'articolo 50 dello statuto speciale, per opporre un argine più resistente alle procedure di infrazione in sede comunitaria, costituisca una decisione sostanzialmente giusta, anche se perfezionabile sul piano tecnico, come appunto propone il testo di parere presentato dal relatore.

Il senatore PISATI sostiene che la Commissione deve comunque farsi carico del problema di salvaguardare gli stanziamenti a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, mettendoli al riparo da possibili procedure di infrazione comunitarie.

Il senatore ANESI chiede se le osservazioni critiche formulate nello schema di parere si rivolgono anche agli stanziamenti - peraltro molto limitati - rivolti a sostenere una piccola zona di montagna della regione Veneto.

Il relatore LAZZARO risponde negativamente.

Il senatore SCIVOLETTO dice che proprio perchè la relazione è ampia ed argomentata, e prospetta una valutazione al tempo stesso critica e propositiva, non ritiene di poter accettare la prima parte dello schema di parere dove si dice che la Commissione bicamerale condivide le finalità generali del decreto. Per il resto condivide pienamente la impostazione data dal relatore alla proposta di parere e si chiede se l'istituto del silenzio assenso non debba, nel caso delle Regioni, collocarsi entro un termine più ampio.

Il presidente GUERZONI sostiene che lo schema di parere così come formulato costituisce una traccia obbligata, nel senso che la bicamerale attraverso di esso esercita concretamente una funzione di controllo e di indirizzo dalla quale non può decampare pena il venir meno delle stesse ragioni istitutive della Commissione che, vale forse la pena ricordarlo, è prevista direttamente dalla Costituzione.

Il senatore LAZZARO accoglie le osservazioni del senatore Scivoletto e propone di sostituire nello schema di parere la parola «condivide» con le parole «non entra nel merito». Assicura inoltre, con riferimento alle preoccupazioni del collega Biasutti, che il parere tende a presentare l'intero stanziamento di 220 miliardi alla regione Friuli Venezia Giulia, apportando le necessarie correzioni in ordine alla destinazione.

Il presidente GUERZONI mette ai voti lo schema di parere con le modifiche testè formulate dal relatore. La proposta è approvata con voto unanime.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 9,15.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI
(R 047 0 00, B 65ª, 0013)

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, generale Pucci, sul caso originato dalle dichiarazioni rese alla stampa dal deputato D'Alema con riferimento a una attività del SISMI connessa all'ipotizzata esistenza di un conto bancario svizzero del PCI. Al riguardo, dopo una esposizione introduttiva del generale Pucci, intervengono, per sollecitare ulteriori precisazioni, i deputati Correnti, Tassone e Lazzati e i senatori Cossutta e Pinto.

A seguito di un quesito posto dal deputato Lazzati, il generale Pucci riferisce, quindi, sulle linee di sviluppo del terrorismo internazionale.

Infine, rispondendo al presidente Chiaromonte, il generale Pucci fornisce informazioni sulle prospettive delle ricerche condotte dal Servizio in merito alla scomparsa del perito elettronico Davide Cervia, nonché sui criteri e sullo stato dell'archiviazione dei dati in possesso del SISMI.

La seduta termina alle ore 11.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

Presidenza del Presidente
Nilde IOTTI

La seduta inizia alle ore 10,25.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI COMITATI «FORMA DI STATO» E
«FORMA DI GOVERNO»*

Il Presidente Nilde IOTTI svolge alcune considerazioni in ordine alle modalità ed ai tempi dei lavori della Commissione ed all'opportunità di sentire rappresentanti delle Regioni e del mondo scientifico.

Intervengono quindi il senatore Francesco SPERONI (Gruppo della Lega Nord), i deputati Domenico NANIA (Gruppo MSI-Destra nazionale) e Marco BOATO (Gruppo dei Verdi). Su proposta del deputato Sergio MATTARELLA (Gruppo della DC) a cui si associa il senatore Agata Alma CAPPIELLO (Gruppo del PSI), il Presidente Nilde IOTTI avverte quindi che, dovendosi adesso esaminare il testo elaborato dal Comitato «Forma di Stato», potranno essere ammessi pur essendo scaduto il termine già fissato, eventuali ulteriori emendamenti riferiti al testo elaborato dal Comitato «Forma di governo».

La Commissione passa all'esame del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione elaborato dal Comitato «Forma di Stato» e dei relativi emendamenti.

Intervengono quindi il senatore Romano MISSERVILLE (Gruppo MSI-Destra nazionale), Presidente del Comitato «Forma di Stato», i deputati Diego NOVELLI (Gruppo del movimento per la democrazia: La Rete) e Luciano CAVERI (Gruppo Misto) e i senatori Giuseppe GUZZETTI (Gruppo della DC), Francesco SPERONI (Gruppo della Lega Nord) e Luciano GUERZONI (Gruppo del PDS).

Il Presidente Nilde IOTTI rinvia quindi il seguito dell'esame al pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05 è ripresa alle ore 18,10).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 007 0 00, B 67^a, 0002)

Il Presidente Nilde IOTTI informa brevemente la Commissione di quanto stabilito nella riunione di questa mattina dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Anzitutto, si è convenuto sull'opportunità che la prossima settimana si svolgano riunioni informali del Comitato per l'esame degli emendamenti al testo «Forma di Stato», così da semplificare l'ulteriore *iter* in Commissione. In secondo luogo, sono state concordate, rispettivamente per martedì e mercoledì prossimo alle ore dieci, audizioni, presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei Presidenti dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali.

Si è deciso inoltre di consultare le facoltà giuridiche delle Università italiane affinché possano inviare, sui testi all'esame della Commissione, memorie scritte. Lunedì prossimo avrà luogo, infine, un incontro con il direttore dell'Istituto delle regioni del CNR e con il Presidente dell'associazione dei costituzionalisti italiani.

Dopo interventi dei senatori Giuseppe GUZZETTI (Gruppo della DC), Francesco MAZZOLA (Gruppo della DC), Romano MISSERVILLE (Gruppo MSI-Destra nazionale) e Antonio MACCANICO (Gruppo repubblicano) e del deputato Silvano LABRIOLA (Gruppo del PSI), il Presidente Nilde IOTTI, considerato che si è esaurito l'esame preliminare dell'articolo 70 della Costituzione elaborato dal Comitato «Forma di Stato», propone - e la Commissione acconsente - di sconvocare la prevista seduta di domani così da lasciare ai Gruppi il tempo necessario per la valutazione degli emendamenti e di prevedere che la Commissione torni a riunirsi giovedì 1° aprile 1993 alle ore 10. Rimane inteso che il Comitato per l'esame degli emendamenti al testo «Forma di Stato» si riunirà martedì e mercoledì prossimo alle ore 10.

La seduta termina alle ore 18,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

40^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Cappuzzo ed altri: Riordinamento della struttura della Difesa (326)

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949)

(Parere alla 4^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO riferisce sui disegni di legge in titolo, il cui obiettivo comune consiste nell'unificare la linea di comando nel Capo di Stato Maggiore della Difesa.

In tale contesto, suscita qualche perplessità la previsione - contenuta nel testo del Governo - che il Comitato dei Capi di Stato Maggiore sia «organo di consulenza» del Capo di Stato Maggiore della difesa (art. 6, co. 1): questi, infatti, nel nuovo assetto sarebbe sovraordinato ai Capi di Stato Maggiore delle tre Forze armate, i quali si troverebbero pertanto ad operare nella duplice veste di subordinati e di componenti un organismo di *staff* del quale farebbe parte la stessa figura di vertice del comando operativo.

Più congrua, in proposito, sembrerebbe la soluzione prospettata nel disegno di legge n. 326, che qualifica il Comitato dei Capi di Stato Maggiore quale massimo organo collegiale consultivo del Ministro della difesa (art. 4, cpv. 2).

L'art. 5 del disegno di legge n. 949 prevede che il Segretario generale della difesa sia responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro: sarebbe

opportuno, al riguardo, precisare la tipologia e l'estensione delle direttive in questione, poichè la nozione di «alta amministrazione» è piuttosto dottrinale che normativa e potrebbe indurre qualche difficoltà di interpretazione e di applicazione.

Il medesimo testo del Governo prevede, all'art. 8, che al personale civile della Difesa si applica la disciplina recata dal recente decreto legislativo in materia di pubblico impiego: tale disposizione, molto opportuna, non si rinviene nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

D'altra parte, la trattazione delle funzioni proprie del Consiglio superiore delle Forze armate appare più congrua nel disegno di legge n. 326: nel testo del Governo, infatti, si rinvia a criteri e modalità di incerto adattamento al caso in esame (art. 9, che rinvia all'art. 8).

Viceversa, il testo del senatore Cappuzzo enuncia i criteri di ristrutturazione dell'organismo, nel presupposto di differenziarne la funzione da quella del Comitato dei Capi di Stato Maggiore (art. 8).

Infine, l'art. 10 del disegno di legge governativo demanda a una fonte regolamentare la ristrutturazione delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, da realizzare in conformità all'assetto delle strutture di vertice, come definito dagli articoli 7, 8 e 9.

Tale soluzione suscita notevoli perplessità, specie in riferimento alla riserva di legge di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Ma, al di là di ogni valutazione di legittimità - pur rilevante - una considerazione di mera opportunità suggerisce l'adozione dello strumento legislativo, ancorchè delegato, per disporre e realizzare un intervento di riordino amministrativo di notevole effetto. In proposito, pertanto, sembra più congrua la disposizione di cui all'art. 5 del disegno di legge n. 326 che demanda norme di rango legislativo il riordinamento del sistema di comando, controllo e sostegno (logistico e amministrativo) centrale e periferico.

La Sottocommissione, quindi, conviene di acquisire in proposito l'orientamento del Ministro della difesa, per gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

Coppi: Istituzione della Confederazione italiana delle Associazioni venatorie aderente al CONI (803)

Nocchi ed altri: Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni venatorie aderente al CONI (826)

(Parere alla 7ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Riferisce il presidente SAPORITO, che segnala l'esigenza di garantire l'autonomia del CONI, ente pubblico posto a presidio delle attività di organizzazione, promozione e tutela dello sport nazionale. L'ordinamento giuridico italiano, peraltro, adeguandosi al riconoscimento della rilevanza internazionale dello sport e dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, conferisce al CONI una funzione fiduciaria

nei confronti del Comitato internazionale olimpico, del quale segue le determinazioni. In conformità a tale assetto, la legge istitutiva del CONI (n. 426 del 1942) ha pienamente rispettato le norme dell'ordinamento sportivo internazionale concernenti le Federazioni sportive nazionali, che pertanto possono essere costituite solo dal CONI, quando si tratti di attività sportive non ancora inquadrata o non comprese in quelle riconosciute al momento dell'entrata in vigore della predetta legge. Risulterebbe assai anomalo, pertanto, un provvedimento legislativo volto a costituire o riconoscere Federazioni sportive, in quanto l'ordinamento sportivo internazionale attribuisce ai soli Comitati nazionali olimpici il potere dispositivo di accettare nuovi membri.

Va considerato, inoltre, che una disposizione legislativa volta a condizionare l'autonomia del CONI potrebbe recare un contrasto sensibile all'articolo 2 della Costituzione, nella parte concernente le formazioni sociali. D'altra parte, la stessa finalità dei disegni di legge in esame (quella di assicurare la rappresentanza, in seno al CONI, dell'intero associazionismo venatorio) non sembra conforme alla missione istituzionale di tale ente pubblico, determinando l'introduzione nell'ordinamento sportivo di attività e interessi non inerenti l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale.

Si prospetta la necessità, pertanto, di condurre una riflessione approfondita sui disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione, infine, conviene di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti.

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO illustra il provvedimento in esame, volto a prorogare sino al 31 dicembre 1993 il comando di personale presso il Dicastero dell'università e della ricerca, in attesa che siano soddisfatte le esigenze di organico di tale struttura amministrativa.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

Bruni ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685)

(Parere su emendamento alla 9ª Commissione: favorevole)

Dopo una breve illustrazione del relatore RIVIERA, la Sottocommissione ribadisce a maggioranza (con il consenso del relatore, del senatore Ruffino e del presidente Saporito, e con il voto contrario della senatrice Barbieri) il proprio orientamento favorevole alla prima parte dell'emendamento 2.6, mentre si pronuncia all'unanimità in senso favorevole alla parte del predetto emendamento concernente l'esonero, per i proprietari e i conduttori dei fondi, dall'obbligo del patentino micologico.

Saporito ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (657)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazione)

Su proposta del relatore RUFFINO, si conviene di esprimere parere favorevole, invitando la Commissione di merito a considerare le esigenze di coordinamento delle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo con il nuovo ordinamento del sistema previdenziale.

Condorelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391)

(Parere alla 12ª Commissione: contrario)

Il relatore SAPORITO propone di formulare un parere contrario, motivato dalla incongruenza della disposizione in questione rispetto ai principi generali dell'ordinamento in tema di periodi di servizio computabili ai fini previdenziali.

Conviene unanime la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 10^a e 13^a riunite:

MONTRESORI ed altri. - Legge-quadro in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (809): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992 (902): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 9^a Commissione:

Revisione della legislazione sul credito agrario (1014): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10^a Commissione:

Misure urgenti in materia di assicurazioni di ciclomotori e macchine agricole (943): *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAVAN

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Parere in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO, facendo presente che si tratta di un decreto-legge in materia di proroga di termini, che reitera il precedente provvedimento n. 876, sul quale la Commissione si è espressa con pareri in data 27 gennaio e 9 e 16 febbraio 1993. Il testo riproduce quello precedente, con aggiunte, alcune delle quali sono frutto di emendamenti approvati al medesimo.

Per quanto di competenza, restano i problemi sollevati nel precedente parere e non risolti, concernenti gli slittamenti di residui di parte corrente, di cui agli articoli 11, 12 limitatamente ai capitoli 3575 e 1113, e 15, limitatamente ai capitoli 4532 e 4577. Ad essi si aggiunge l'articolo 22. Su tali fattispecie la Commissione si pronunciò in senso contrario per mancanza di copertura. Il comma 3 dell'articolo 9 riproduce l'emendamento 18.0.6, sul quale la Commissione espresse un parere contrario per mancanza di copertura. La copertura degli articoli 10, 21 e 23 risulta operata nel testo attuale su capitoli, essendo in essi confluiti i finanziamenti del precedente decreto; tuttavia, occorrerebbe rendere omogenee le dizioni. Infatti mentre l'articolo 10 fa riferimento a capitolo del 1993, gli articoli 21 e 23 lo fanno al bilancio del 1992. Probabilmente la dizione corretta sarebbe quella di riferirsi al bilancio 1993. Il comma 2 dell'articolo 25, infine, consente una diversa utilizzazione di somme che dovevano essere riassegnate a seguito della

legge n. 421 del 1991. Probabilmente dunque tali somme non sono più disponibili.

Conclusivamente propone di coordinare le dizioni delle clausole di copertura degli articoli 21 e 23, facendo riferimento al 1993; e di esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, sugli articoli 11; 13, con riferimento ai capitoli 3575 e 1113; 15 con riferimento ai capitoli 4532 e 4577; 22 e 9, comma 3.

In data 23 marzo 1993, poi, sono stati trasmessi emendamenti da parte della Commissione di merito. Alcuni di essi risultano già approvati. Tuttavia essendo stati inviati per il parere, è opportuno esprimersi su tutti. Tra quelli inviati va valutata con attenzione la portata di quelli contrassegnati dai numeri 9.0.3 (in materia di pensionamento del personale scolastico), 13.1 (che prevede una spesa per l'attuazione degli asili nido per il personale della marina mercantile, con copertura a carico del fondo globale: sotto il profilo quantitativo non vi sono problemi, mentre occorre verificare anzitutto il costo e poi la richiesta alla Commissione lavori pubblici circa l'utilizzo difforme, rispetto alla Commissione che dispone la spesa, del fondo globale), 9.1 e 18.0.3 (di tenore analogo all'emendamento 18.0.6 presentato al precedente decreto e sul quale la Commissione ha espresso parere contrario, per mancanza di copertura).

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si dichiara contrario agli emendamenti che sopprimono norme del testo. Quanto alle osservazioni del relatore, fa poi presente che il provvedimento si limita ad utilizzare somme disponibili.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario all'articolo 1, che mantiene in vita un capitolo del bilancio 1991.

Il Presidente PAVAN osserva in primo luogo che le coperture degli articoli 21 e 23 fanno riferimento al bilancio 1993 solo in quanto si tratta di decreto-legge reiterato: conseguentemente non si rientra nella fattispecie di copertura a valere su capitoli dell'esercizio in corso.

Quanto al comma 3 dell'articolo 9 e agli emendamenti connessi, propone di non trasmettere un parere contrario, trattandosi di semplici anticipazioni e non di maggiore spesa. Ritiene invece che, trattandosi di spesa modesta, la Commissione potrebbe anche non richiedere il parere sull'utilizzo in difformità di cui all'emendamento 13.1.

Conclusivamente, la Sottocommissione concorda, su proposta del relatore CARPENEDO, di esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, sugli articoli 11, 13, con riferimento ai capitoli 3575 e 1113, 15, con riferimento ai capitoli 4532 e 4577, 22 e 9, comma 3; di condizionare altresì il parere, ai sensi della citata norma costituzionale, all'indicazione, agli articoli 21 e 23, del riferimento al bilancio 1993; di trasmettere infine parere contrario, ai medesimi sensi, sugli emendamenti 9.0.3, 9.1 e 18.0.3.

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti nonché per l'incremento economico del Corpo di polizia penitenziaria (1069)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che si tratta di un'ulteriore reiterazione del provvedimento riguardante il trattamento delle persone affette da HIV nelle carceri e l'incremento del Corpo di polizia penitenziaria.

Una seconda questione nasce dalla conferma di un problema che si era posto anche per la precedente versione, a cui il Tesoro non ha fornito risposta.

Il problema nasce dal fatto che se i capitoli indicati a copertura alla lettera *b*) dell'articolo 14 sono le traduzioni contabili delle precedenti coperture sul fondo globale, ormai passate a legislazione vigente, è vero pure che le precedenti versioni del decreto avevano una copertura in parte su un capitolo, al quale, grazie alla condizione appositamente prevista nel parere della Commissione bilancio, era stato applicato il blocco della crescita negli anni successivi. Un primo punto quindi riguarda la esplicitazione da parte del Governo circa il capitolo - tra i quattro menzionati nell'attuale versione - che corrisponde al vecchio capitolo su cui insisteva la copertura. Ciò in quanto occorrerebbe riapportare la condizione della crescita negli anni a venire, che il Governo ha ritenuto, nonostante numerosi pareri in tal senso da parte della Commissione bilancio, di eliminare.

Durante l'esame parlamentare della precedente versione, furono chiesti chiarimenti al Tesoro - ugualmente rimasti senza risposta - circa una valutazione degli effetti finanziari della sanatoria dei precedenti decreti-legge, di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione.

Il Presidente PAVAN, in merito al comma 4 dell'articolo 8, fa presente che l'onere relativo deve intendersi da sottrarre alla disponibilità complessiva di cui si disciplina l'utilizzo nel successivo articolo 9.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI precisa che il Tesoro è favorevole al provvedimento. Precisa inoltre che esso costituisce reiterazione di precedenti decreti, il cui onere veniva coperto, tra l'altro, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per gli importi di lire 13.263 milioni e lire 9.000, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993. Nel bilancio del suddetto Dicastero per l'anno 1993, redatto a legislazione vigente, è stata data applicazione al precedente decreto-legge n. 335 del 1992, diminuendo lo stanziamento del capitolo 1598 per la somma di lire 9.000 milioni e, correlativamente, sono state aumentate le dotazioni dei capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083 per un importo complessivo di lire 21.200 milioni, comprendente la riduzione apportata al citato capitolo 1598. Conseguentemente, la copertura finanziaria dell'atto Senato n. 887 è stata posta a carico per lire 21.200 milioni dei suddetti capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rimanendo esclusa la riduzione del capitolo 1598 in quanto già utilizzata. Al riguardo, assicura

che lo stanziamento di tale ultimo capitolo non è stato incrementato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

I precedenti decreti-legge in materia non hanno prodotto effetti finanziari, poichè l'Amministrazione di grazia e giustizia lo scorso anno non ha provveduto all'assunzione a tempo determinato, in eccedenza all'organico, di 1.000 agenti di polizia penitenziaria. Tali assunzioni sono previste per il 1993 e l'onere relativo è stato ripartito per undici mesi nel corrente anno e per un mese nel 1994. Fa infine presente che non è stato quantificato l'onere relativo al collocamento fuori ruolo del personale statale impegnato presso il nucleo operativo di cui all'articolo 9, tenuto conto che il personale in questione è di 86 unità, non dovrà necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale e che le norme restrittive in materia di *turn-over* non consentono l'automatica copertura dei posti delle qualifiche iniziali che si rendono disponibili a seguito del collocamento fuori ruolo.

Il presidente PAVAN propone di rinviare il provvedimento e sospendere la seduta, per dar corso a quella della Commissione in sede plenaria.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazioni per i disegni di legge e per il documento deferiti:

alla 2ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069): *parere favorevole;*

alla 10ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059): *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 12ª Commissione:

Proposta di inchiesta parlamentare - ZUFFA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza (Doc. XXII, n. 2): *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069): *rimessione alla Commissione plenaria.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 marzo 1993, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi (*Doc. IV, n. 82*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi (*Doc. IV, n. 84*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi (*Doc. IV, n. 98*).

II. Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore D'Amelio (*Doc. IV, n. 88*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore D'Amelio (*Doc. IV, n. 89*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 marzo 1993, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025).
- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).
- COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).

IV. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050).
- e delle petizioni n. 6 e n. 79 ad esso attinenti.
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (442)

- Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).
- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).
- ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889).
- GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPERONI. - Istituzione della provincia del Seprio (22).
- REVIGLIO e RIVIERA. - Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (157).
- BRESCIA. - Istituzione della provincia di Melfi (183).
- MARINUCCI MARIANI e RIVIERA. - Istituzione della provincia del Centro Abruzzo (Sulmona) (616).

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33; recante soppressione dell'EFIM (1092).
- II. Esame del disegno di legge:
- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

DIFESA (4^a)

Giovedì 25 marzo 1993, ore 16,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 25 marzo 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa

fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024).

- e della petizione n. 15 ad esso attinente.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 marzo 1993, ore 16

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 25 marzo 1993, ore 14,45

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente le trasmissioni radiotelevisive in codice.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1017).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 25 marzo 1993, ore 9 e 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la ricerca biomedica (551).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).

II. Esame dei disegni di legge:

- Misure urgenti in materia di assicurazione di ciclomotori e macchine agricole (943).
- CAPPELLI e GUGLIERI. - Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (726).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).

-
- Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (979).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 25 marzo 1993, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione di una delegazione della Conferenza dei presidenti delle Regioni.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 25 marzo 1993, ore 16

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

Comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
